SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 156° - Numero 226

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 29 settembre 2015** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 agosto 2015, n. **152**.

Regolamento recante rimodulazione delle tabelle riferite alle circoscrizioni territoriali delle direzioni marittime di Bari e di Napoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 1, lettera *d)* della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'articolo 16 del Codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

Visti gli articoli 1 e 2 del regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione, navigazione marittima, di cui con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328;

Vista la tabella delle circoscrizioni territoriali marittime del Ministero dei trasporti e della navigazione, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 2000, n. 135 e successive modificazioni;

Ritenuta la necessità, al fine di assicurare un ottimale ed efficace assetto funzionale dell'articolazione periferica dell'amministrazione marittima, di adeguare le relative strutture alle effettive esigenze marittime e locali e di modificare le circoscrizioni territoriali ricadenti nelle Direzioni marittime di Bari e di Napoli;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nella adunanza del 26 febbraio 2015;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 17 luglio 2015;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri della giustizia, della difesa e dell'economia e delle finanze;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Riorganizzazione degli Uffici marittimi periferici

1. La Delegazione di spiaggia di Savelletri è elevata a Ufficio locale marittimo, assumendo la denominazione di Ufficio locale marittimo di Savelletri.

2. La Delegazione di spiaggia di Marina di Ginosa è soppressa.

3. La Delegazione di spiaggia di Casalabate è soppressa.

4. La Delegazione di spiaggia di Nardò è soppressa.

5. L'Ufficio locale marittimo di Sorrento ricade nella circoscrizione territoriale della Capitaneria di porto di Castellammare di Stabia.

Art. 2.

Circoscrizioni territoriali marittime

1. I limiti delle circoscrizioni territoriali delle autorità marittime di cui al presente articolo sono individuati nelle tabelle A e B allegate al presente regolamento, le quali, vistate dal Ministro proponente, ne formano parte integrante ed abrogano e sostituiscono rispettivamente le corrispondenti tabelle delle circoscrizioni territoriali marittime relative alle Direzioni marittime di Bari e di Napoli, allegate al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 2000, n. 135 e successive modificazioni.

Art. 3.

Disposizioni finanziarie

1. All'attuazione del presente regolamento si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Palermo, addì 18 agosto 2015

MATTARELLA

RENZI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

DELRIO, *Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*

ORLANDO, *Ministro della giustizia*

PINOTTI, *Ministro della difesa*

PADOAN, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* ORLANDO

Registrato alla Corte dei conti il 24 settembre 2015
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, reg. n. 1, foglio n. 3195

Tabella A

(articolo 2)

CIRCOSCRIZIONI TERRITORIALI MARITTIME DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Capitanerie di Porto	GIURISDIZIONE LITORANEA				Giurisdizione (ai fini marittimi sul territorio delle province sottoindicate)
	Uffici Circondariali Marittimi	Limiti territoriali dei Circondari	Uffici Locali Marittimi	Delegazioni di Spiaggia	

DIREZIONE MARITTIMA DI BARI

Capitanerie di Porto	Uffici Circondariali Marittimi	Limiti territoriali dei Circondari	Uffici Locali Marittimi	Delegazioni di Spiaggia	Giurisdizione
Taranto		Da Nova Siri incluso a Punta Presutto escluso	Policoro Maruggio		Province di: **Taranto (TA)**; **Matera (MT)**.
Gallipoli		Da Punta Presutto incluso al Comune di Castro escluso	Torre Cesarea Leuca (Capo S. Maria) Tricase Torre San Giovanni d'Ugento		Provincia di **Lecce (LE).**
	Otranto	Dal Comune di Castro incluso al Comune di Lecce incluso	Castro S. Cataldo	Santa Foca di Melendugno	
Brindisi		Dal Comune di Lecce escluso al Comune di Fasano incluso	Savelletri	Villanova (Ostuni)	Provincia di **Brindisi (BR).**
Bari	Monopoli	Dal Comune di Fasano escluso al Comune di Polignano a Mare incluso			Provincia di **Bari (BA)**, limitatamente ai seguenti Comuni: Acquaviva delle Fonti, Adelfia, Alberobello, Bari, Bitetto, Bitritto, Capurso, Casamassima, Cassano delle Murge, Castellana Grotte, Cellamare, Conversano, Gioia del Colle, Locorotondo, Modugno, Mola di Bari, Monopoli, Noci, Noicattaro, Polignano a Mare, Putignano, Rutigliano, Sammichele di Bari, Sannicandro di Bari, Santeramo in Colle, Triggiano, Turi, Valenzano.
		Dal Comune di Polignano a Mare escluso al Comune di Giovinazzo escluso	Mola di Bari		
Molfetta		Dal Comune di Giovinazzo incluso al Comune di Bisceglie escluso	Giovinazzo		Provincia di **Bari (BA)**, limitatamente ai seguenti Comuni: Altamura, Binetto, Bitonto, Corato, Giovinazzo, Gravina in Puglia, Grumo Appula, Molfetta, Palo del Colle, Poggiorsini, Ruvo di Puglia, Terlizzi, Toritto
Barletta		Dal Comune di Bisceglie incluso al Comune di Zapponeta (FG) escluso	Bisceglie Trani Margherita di Savoia		Provincia di **Barletta – Andria – Trani (BT)**
Manfredonia		Dal Comune di Zapponeta (FG) incluso al Comune di Vieste escluso			Provincia di **Foggia (FG)**: Tutti i Comuni ricadenti nella Provincia fatta eccezione per quello delle Isole Tremiti.
	Vieste	Dal Comune di Vieste incluso al Comune di Chieuti incluso	Rodi Garganico Lesina	Peschici S. Nicola Varano	

Tabella B

(articolo 2)

CIRCOSCRIZIONI TERRITORIALI MARITTIME DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Capitanerie di Porto	GIURISDIZIONE LITORANEA				Giurisdizione (ai fini marittimi sul territorio delle province sottoindicate)
	Uffici Circondariali Marittimi	Limiti territoriali dei Circondari	Uffici Locali Marittimi	Delegazioni di Spiaggia	

DIREZIONE MARITTIMA DI NAPOLI

Capitanerie di Porto	Uffici Circondariali Marittimi	Limiti territoriali dei Circondari	Uffici Locali Marittimi	Delegazioni di Spiaggia	Giurisdizione
	Ischia	Isola d'Ischia	Casamicciola Lacco Ameno Forio d'Ischia	Sant'Angelo	Provincia di **Napoli (NA)**, esclusi i comuni posti sotto la giurisdizione dei compartimenti marittimi di Torre del Greco e Castellammare di Stabia.
	Procida	Isola di Procida e di Vivara			Provincia di **Caserta (CE)**
	Pozzuoli	Dalla foce del fiume Garigliano a Bagnoli escluso	Mondragone Castelvolturno Torre Gaveta Baia	Monte di Procida	
	Capri	Isola di Capri			
Napoli[1]		Da Bagnoli incluso a Portici escluso, compresa l'isola di Nisida			
Torre del Greco		Da Portici incluso a Torre del Greco incluso	Portici		Province di: **Napoli (NA)**, limitatamente ai comuni di Ercolano Portici, San Giorgio a Cremano, Torre del Greco; **Benevento (BN).**
	Torre Annunziata	Da Torre del Greco esclusa al fiume Sarno			Province di: **Napoli (NA)**, limitatamente ai seguenti comuni: Agerola, Boscoreale, Boscotrecase, Casola di Napoli, Castellammare di Stabia, Gragnano, Lettere, Massalubrense, Meta, Piano di Sorrento, Sorrento, Ottaviano, Pimonte, Poggiomarino, Pompei, Sant'Agnello, S.Giuseppe Vesuviano, Sant'Antonio Abate, Striano, Terzigno, Torre Annunziata, Vico Equense; **Avellino (AV).**
Castellamare di Stabia		Dal fiume Sarno al comune di Positano	Meta Piano di Sorrento Sorrento Massalubrense	Vico Equense	
Salerno		Dal comune di Positano incluso al comune di Capaccio escluso	Positano Amalfi Maiori Cetara	Vietri sul Mare	Provincia di **Salerno (SA).**
	Agropoli	Dal comune di Capaccio incluso al comune di Pisciotta escluso	S. Maria di Castellabate Acciaroli		
	Palinuro	Dal comune di Pisciotta incluso al comune di Sapri incluso	Marina di Pisciotta Marina di Camerota Scario Sapri	Capitello	

[1]Con sezione staccata a Bagnoli

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

L'articolo 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— Si riporta il testo dell'articolo 16 del Codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327:

«Art. 16. *(Circoscrizione del litorale della Repubblica)* — Il litorale della Repubblica è diviso in zone marittime; le zone sono suddivise in compartimenti e questi in circondari.

Alla zona è preposto un direttore marittimo, al compartimento un capo del compartimento, al circondario un capo del circondario.

Nell'ambito del compartimento in cui ha sede l'ufficio della direzione marittima, il direttore marittimo è anche capo del compartimento.

Nell'ambito del circondario in cui ha sede l'ufficio del compartimento, il capo del compartimento è anche capo del circondario.

Negli approdi di maggiore importanza in cui non hanno sede né l'ufficio del compartimento né l'ufficio del circondario sono istituiti uffici locali di porto o delegazioni di spiaggia, dipendenti dall'ufficio circondariale.

Il capo del compartimento, il capo del circondario e i capi degli altri uffici marittimi dipendenti sono comandanti del porto o dell'approdo in cui hanno sede.».

— Si riportano i testi degli articoli 1 e 2 del regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione, navigazione marittima, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328:

«Art. 1. *(Circoscrizioni)* — La determinazione delle circoscrizioni marittime di cui all'articolo 16 del codice e della loro estensione territoriale lungo il litorale dello Stato è fatta con decreto del presidente della Repubblica.

Con decreto del presidente della Repubblica è altresì stabilita, agli effetti previsti dal codice e da altre leggi o regolamenti, la ripartizione del territorio interno dello Stato rispetto alle circoscrizioni marittime.

Art. 2. Denominazione degli uffici marittimi.

L'ufficio della zona marittima è denominato direzione marittima, l'ufficio del compartimento capitaneria di porto, l'ufficio del circondario ufficio circondariale marittimo.

Gli uffici che sono istituiti negli approdi di maggiore importanza in cui non hanno sede né l'ufficio del compartimento né l'ufficio del circondario sono denominati ufficio locale marittimo o delegazione di spiaggia.».

— Si riporta la tabella delle circoscrizioni territoriali approvata con decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 2000, n. 135, e successive modificazioni:

"Circoscrizioni territoriali marittime del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Tabella

Capitanerie di Porto	Giurisdizione litoranea				Giurisdizione (ai fini marittimi sul territorio delle province sottoindicate)
	Uffici Circondariali Marittimi	Limiti territoriali dei Circondari	Uffici Marittimi Locali	Delegazioni di Spiaggia	
DIREZIONE MARITTIMA DI GENOVA					
	Sanremo	Dal confine con la Francia ad Arma di Taggia inclusa	Ventimiglia	Bordighera Ospedaletti Arma di Taggia	Province di: Imperia (IM); Cuneo (CN).
Imperia[1][1]		Da Arma di Taggia esclusa a Cervo incluso	Diano Marina	Riva Santo Stefano	
	Loano-Albenga	Dal comune di Cervo escluso al comune di Loano incluso	Alassio	Andora Laigueglia Albenga Ceriale	Province di: Savona (SV); Alessandria (AL); Asti (AT); Torino (TO); Aosta (AO).
Savona[2][2]		Dal comune di Loano escluso al comune di Varazze incluso	Varazze	Pietra Ligure Finale Ligure Noli Spotorno Albissola Marina Celle ligure	
Genova		Dal comune di Varazze escluso al Comune di Camogli incluso	Camogli Arenzano	Cogoleto Voltri Prà Pegli Quinto Nervi Bogliasco/Pieve Sori Recco	Province di: Genova (GE); Piacenza (PC); Pavia(PV); Milano (MI); Como (CO); Sondrio (SO); Varese (VA); Novara (NO); Vercelli (VC); Verbania (VB); Biella (BI); Lecco (LC); Lodi (LO).
	Santa Margherita Ligure	Dal comune di Camogli escluso al comune di Deiva Marina escluso	Portofino Lavagna Rapallo Riva Trigoso Chiavari Sestri Levante	Moneglia	
La Spezia		Dal comune di Deiva Marina incluso alla foce del Torrente Parmignola	Levanto Portovenere Lerici Foce della Magra	Deiva Marina Framura Bonassola Monterosso a Mare Vernazza Rio Maggiore	Province di: La Spezia (SP); Parma (PR); Cremona (CR); Reggio Emilia (RE); Modena (MO).

[1] Con sezione staccata ad Imperia 2a (Oneglia)
[2] Con sezione staccata a Vado Ligure

DIREZIONE MARITTIMA DI LIVORNO					
Marina di Carrara		Dalla foce del Torrente Parmignola al comune di Forte dei Marmi escluso		Marina di Massa	Provincia di Massa Carrara (MS).
Viareggio		Dal comune di Forte dei Marmi incluso al Comune di Vecchiano escluso	Forte dei Marmi		Province di: Lucca (LU); Pistoia (PT).
Livorno	Capraia	Dal comune di Vecchiano incluso al Fosso Camilla incluso, comprese le isole di Gorgona	Marina di Pisa Castiglioncello Vada Cecina Capraia (Isola)	Gorgona	Province di: Livorno (LI), escluse l'isola d'Elba e le altre isole dell'arcipelago toscano appartenenti alla provincia di Livorno ma comprese le isole di Capraia e di Gorgona appartenenti alla provincia di Livorno, del Giglio e di Giannutri appartenenti alla provincia di Grosseto); Pisa (PI); Firenze (FI); Arezzo (AR); Siena (SI); Grosseto (GR); Prato (PO).
	Piombino	Dal Fosso Camilla escluso alla foce dell'Alma	Follonica	San Vincenzo	
	Porto S. Stefano [1]	Dalla foce dell'Alma alla foce del Chiarone, comprese le isole di Giglio e di Giannutri	Giglio Castiglione della Pescaia Talamone Orbetello Porto Ercole	Marina di Grosseto Giannutri	
Portoferraio		Isola d'Elba e le altre isole dell'arcipelago toscano escluse le isole di Capraia, Gorgona, del Giglio e di Giannutri	Marciana Marina Porto Azzurro Rio Marina	Marina di Campo Monte Calamita Cavo Pianosa	Provincia di Livorno (LI), limitatamente all'isola d'Elba e le altre isole dell'arcipelago toscano appartenenti alla provincia di Livorno, escluse le isole di Capraia e Gorgona appartenenti alla provincia di Livorno, del Giglio e di Giannutri appartenenti alla provincia di Grosseto.

[1] Autorizzato a tenere le matricole della gente di mare.

DIREZIONE MARITTIMA DI CIVITAVECCHIA					
Civitavecchia		Dal comune di Montalto di Castro incluso al comune di Ladispoli incluso	Santa Marinella, Ladispoli	Montalto di Castro, Porto Clementino (Tarquinia)	Province di: Viterbo (VT); Terni (TR); Roma, limitatamente ai seguenti comuni: Allumiere, Anguillara Sabazia, Arsoli, Bracciano, Campagnano di Roma, Canale Monterano, Capena (Leprognano), Castelnuovo di Porto, Cerveteri, Civitavecchia, Civitella S. Paolo, Fiano Romano, Filacciano, Formello, Ladispoli, Licenza, Magliano Romano, Manziana, Mazzano Romano, Mentana, Monte Flavio, Monte Libretti, Monte Rotondo, Montorio Romano, Moricone, Morlupo, Nazzano, Nerola, Palombara Sabina, Percile, Ponzano Romano, Riano, Rignano Flaminio, Riofreddo, Sacrofano, Santa Marinella, Sant'Oreste, Tolfa, Torrita Tiberina, Trevignano Romano, Vallinfreda, Vivaro Romano
Roma		Dal comune di Fiumicino incluso al Comune di Ardea incluso, compreso il corso del Tevere sino all'idroscalo dell'Urbe	Fregene, Torvaianica	Ostia	Province di: Roma, esclusi i comuni posti sotto la giurisdizione del Compartimento marittimo di Civitavecchia
	Anzio [1]	Dal Comune di Anzio incluso al Comune di Nettuno incluso (foce del fiume Astura)			Rieti (RI)
Gaeta	Terracina [2]	Dal Comune di Latina incluso (foce del fiume Astura) al Comune di Fondi escluso	San Felice Circeo	Badino di Terracina, Sabaudia	Provincia di Latina (LT)
		Dal comune di Fondi incluso al Comune di Minturno incluso (foce del fiume Garigliano)	Formia, Sperlonga	Scauri	Provincia di Frosinone (FR)
	Ponza	Isole Pontine e gli scogli vicini	Ventotene	Le Forna (Ponza)	

[1] Con sezione staccata a Nettuno

[2] Con sezione staccata a Rio Martino.

DIREZIONE MARITTIMA DI NAPOLI					
Napoli [1]	Ischia	Isola d'Ischia	Casamicciola, Lacco Ameno, Forio d'Ischia	Sant'Angelo	Provincia di Napoli (NA), esclusi i comuni posti sotto la giurisdizione dei compartimenti marittimi di Torre del Greco e Castellammare di Stabia
	Procida	Isola di Procida e di Vivara			Provincia di Caserta (CE)
	Pozzuoli	Dalla foce del fiume Garigliano a Bagnoli escluso	Mondragone, Castelvolturno, Torre Gaveta, Baia	Monte di Procida	
	Capri	Isola di Capri			
		Da Bagnoli incluso a Portici escluso,	Sorrento		

		compresa l'isola di Nisida			
Torre del Greco		Da Portici incluso a Torre del Greco incluso	Portici		Province di: Napoli (NA), limitatamente ai comuni di Ercolano Portici, San Giorgio a Cremano, Torre del Greco; Benevento (BN)
Castellammare di Stabia	Torre Annunziata	Da Torre del Greco esclusa al fiume Sarno	Meta, Piano di Sorrento, Massalubrense	Vico Equense	Province di: Napoli (NA), limitatamente ai seguenti comuni: Agerola, Boscoreale, Boscotrecase, Casola di Napoli, Castellammare di Stabia, Gragnano, Lettere, Massalubrense, Meta, Piano di Sorrento, Ottaviano, Pimonte, Poggiomarino, Pompei, Sant'Agnello, S.Giuseppe Vesuviano, Sant'Antonio Abate, Striano, Terzigno, Torre Annunziata, Vico Equense; Avellino (AV)
		Dal fiume Sarno al Comune di Positano			
Salerno		Dal comune di Positano incluso al comune di Capaccio escluso	Positano, Amalfi, Maiori, Cetara	Vietri sul Mare	Provincia di Salerno (SA)
	Agropoli	Dal comune di Capaccio incluso al comune di Pisciotta escluso	S. Maria di Castellabate, Acciaroli		
	Palinuro	Dal Comune di Pisciotta incluso al comune di Sapri incluso	Marina di Pisciotta, Marina di Camerota, Scario, Sapri	Capitello	

[1] Con sezione staccata a Bagnoli.

DIREZIONE MARITTIMA DI REGGIO CALABRIA

Vibo Valentia Marina	Maratea	Dal comune di Sapri escluso al comune di Diamante incluso	Praia a mare, Scalea, Diamante		Province di: Potenza (PZ); Cosenza (CS), limitatamente ai comuni di Acri, Altilia, Aprigliano, Belsito, Bianchi, Bisignano, Carolei, Carpanzano, Casole Bruzio, Castiglione Cosentino, Castrolibero, Celico, Cellara, Cerisano, Cervicati, Cerzeto, Colosini, Cosenza, Dipignano, Domanico, Fagnano Castello, Figline Vegliaturo, Grimaldi, Lappano, Lattarico, Luzzi, Malito, Mangone, Marano Marchesato, Marano Principato, Marzi, Mendicino, Mongrassano, Montalto Uffugo, Panettieri, Parenti, Paternò Calabro, Pedace, Pedivigliano, Piane Crati, Pietrafitta, Rende, Roggiano Gravina, Rogliano, Rose, Rota Greca, Rovito, San Benedetto Ullano, San Fili, San Giovanni in Fiore, San Marco Argentano, San Martino di Finita, San Pietro in Guarano, Santo Stefano di Rogliano, San Vincenzo Lacosta, Scigliano, Serra Pedace, Spezzano Albanese, Spezzano della Sila, Spezzano Piccolo, Torano Castello, Trenta, Zumpano, Belmonte Calabro, Belvedere Marittimo, Buonvicino, Bonifati, Cetraro, Cleto, Diamante, Falconara Albanese, Fiumefreddo Bruzio, Fuscaldo, Grisolia, Cipollina, Guardia Piemontese, Lago, Longobardi, Maierà, Orsomarso, Paola, Praia a Mare, Scalea, S. Lucido, S. Gineto, San Nicola Arcella, S. Pietro in Amantea, S. Domenica Talso, Serra di Aiello, Verbicaro, Acquaformosa, Aieta, Altomonte, Firmo,

	Cetraro	Dal comune di Diamante escluso al comune di Amantea escluso	Paola	Belvedere Marittimo, S. Lucido	Frascineto, Laino Borgo, Laino Castello, Lungro, Malvita, Mottafollone, Morano Calabro, Mormanno, Papasidero, S. Agata di Esaro, S. Basile, S. Caterina Albanese, S. Donato Nimes, S. Lorenzo del Vallo, S. Sosti, Saracena, Terranova da Sibari, Tortora, S. Maria del Cedro, Amantea Vibo Valentia (VV); Catanzaro (CZ), limitatamente ai comuni di: Caripoli, Cicala, Conflenti, Cortale, Curinga, Decollatura, Falerna, Feroleto Antico, Francavilla Angitola, Gimigliano, Gizzeria, Jacurso, Lamezia terme, Maida, Martirano Lombardo, Motta Santa Lucia, Nocera Terinese, Pianopoli, Platania, Poia, S. Mango D'Aquino, S. Pietro a Maida, S. Pietro Apostolo, Serra Stretta, Soveria Manelli
		Dal comune di Amantea incluso al comune di Nicotera incluso	Pizzo Tropea	Amantea, Gizzeria Lido, Nicotera marina	
Gioia Tauro		Dal comune di Nicotera escluso al comune di Seminara incluso		Palmi	Province di: Reggio Calabria (RC), limitatamente ai comuni di S. Pitero di Caridà, Serrata, Candidoni, Rosarno, Laureana di Borrello, S. Ferdinando, Feroleto della Chiesa, Galatro, Marapoti, Giffone, Melicucco, Anoia, Cinquefronti, Gioia Tauro, Rizziconi, Polistena, S. Giorgio Morgeto, Taurianova, Cittanova, Palmi, Seminara, Terranova Sappo Minulio, Varapodio, Molochio, Melicuccà, Oppido Mamertina, Cosoleto, S. Cristina d'Aspromonte
Reggio Calabria		Dal comune di Seminara escluso al comune di Casignana escluso	Bagnara, Villa S. Giovanni, Bova Marina	Scilla, Pellaro, Melito di Porto Salvo, Brancaleone, Bianco	Provincia di Reggio Calabria (RC) esclusi i comuni che rientrano nella giurisdizione di Gioia Tauro
	Roccella Jonica	Dal comune di Casignana incluso alla sponda destra della Fiumara Assi	Siderno	Bovalino, Monasterace	
Crotone	Soverato	Dalla foce della Fiumana Assi al comune di Sellia Marina escluso	Catanzaro Lido		Province di: Crotone (KR); Catanzaro (CZ), limitatamente ai comuni non compresi nella giurisdizione del compartimento marittimo di Vibo Valentia Marina;
		Dal comune di Sellia Marina incluso al comune di Crucoli incluso (Punta Fiumenica)	Cirò Marina	Isola di Capo Rizzuto	Cosenza (CS), limitatamente ai comuni non compresi nel compartimento marittimo di Vibo Valentia Marina; Reggio Calabria (RC), limitatamente al territorio del comune di Monasterace situato sulla sponda sinistra di Fiume Assi
Corigliano Calabro		Dalla foce del fiume Sinni sino a Punta Fiume Nicà	Cariati, Trebisacce	S. Angelo di Rossano, Monte Giordano	Province di Cosenza (CS): Albidona, Alessandria del Carretto, Amendolara, Bocchigliero, Calopezzati, Caloveto, Campana, Canna, Cariati, Cassano allo Ionio, Castroregio, Castrovillari, Cerchiara di Calabria, Civita, Corigliano Calabro, Cropalati, Crosia, Francavilla Marittima, Longobucco, Mandatoriccio, Montegiordano, Nocara, Oriolo, Paludi, Pietrapaola, Plataci, Rocca Imperiale, Roseto Capo Spulico, Rossano, San Cosmo Albanese, San Demetrio Corone, San Giorgio Albanese, San Lorenzo Bellizzi, San Lorenzo del Vallo, Santa Sofia d'Epiro, Scala Coeli, Spezzano Albanese, Tarsia, Terranova da Sibari, Terravecchia, Trebisacce, Vaccarizzo Albanese e Villapiana.

DIREZIONE MARITTIMA DI BARI					
Taranto		Da Nova Siri incluso a Punta Presutto escluso	Policoro Maruggio	Marina di Ginosa	Province di: Taranto (TA); Matera (MT).
Gallipoli		Da Punta Presutto incluso al Comune di Castro escluso	Torre Cesarea Leuca (Capo S. Maria) Tricase Torre San Giovanni d'Ugento	Nardò	Provincia di Lecce (LE).
	Otranto	Dal Comune di Castro incluso al Comune di Lecce incluso	Castro S. Cataldo	Santa Foca di Melendugno Casalabate	
Brindisi		Dal Comune di Lecce escluso al Comune di Fasano incluso		Villanova (Ostuni) Savelletri	Provincia di Brindisi (BR).
	Monopoli	Dal Comune di Fasano escluso al Comune di Polignano a Mare incluso			Provincia di Bari (BA), limitatamente ai seguenti Comuni: Acquaviva delle Fonti, Adelfia, Alberobello, Bari, Bitetto, Bitritto, Capurso, Casamassima, Cassano delle Murge, Castellana Grotte, Cellamare, Conversano, Gioia del Colle,
Bari		Dal Comune di Polignano a Mare escluso al Comune di Giovinazzo escluso	Mola di Bari		Locorotondo, Modugno, Mola di Bari, Monopoli, Noci, Noicattaro, Polignano a Mare, Putignano, Rutigliano, Sammichele di Bari, Sannicandro di Bari, Santeramo in Colle, Triggiano, Turi, Valenzano.
Molfetta		Dal Comune di Giovinazzo incluso al Comune di Bisceglie escluso	Giovinazzo		Provincia di Bari (BA), limitatamente ai seguenti Comuni: Altamura, Binetto, Bitonto, Corato, Giovinazzo, Gravina in Puglia, Grumo Appula, Molfetta, Palo del Colle, Poggiorsini, Ruvo di Puglia, Terlizzi, Toritto
Barletta		Dal Comune di Bisceglie incluso al Comune di Zapponeta (FG) escluso	Bisceglie Trani Margherita di Savoia		Provincia di Barletta - Andria - Trani (BT)
Manfredonia		Dal Comune di Zapponeta (FG) incluso al Comune di Vieste escluso			Provincia di Foggia (FG): Tutti i Comuni ricadenti nella Provincia fatta eccezione per quello delle Isole Tremiti.
	Vieste	Dal Comune di Vieste incluso al Comune di Chieuti incluso	Rodi Garganico Lesina	Peschici S. Nicola Varano	

DIREZIONE MARITTIMA DI PESCARA					
Pescara	Giulianova	Dalla foce del fiume Tronto escluso alla foce del torrente Piomba	Silvi, Roseto degli Abruzzi, Tortoreto, Martinsicuro		Province di: L'Aquila (AQ); Pescara (PE); Teramo (TE)
		Dalla foce del torrente Piomba al confine del territorio comunale di Francavilla escluso		Montesilvano	
Ortona		Dal comune di Francavilla incluso al comune di Fossacesia incluso		Marina di San Vito, Francavilla	Provincia di: Chieti (CH)
	Vasto	Dal comune di Fossacesia escluso alla foce del Fosso Formale del Molino (limite Regione Abruzzo)			
Termoli		Dalla foce del Fosso Formale del Molino esclusa (limite della Regione Molise) al Comune di Chieuti escluso. Arcipelago delle Isole Tremiti		Tremiti	Province di: Campobasso (CB); Isernia (IS); Foggia (FG), limitatamente al comune di Isole Tremiti

DIREZIONE MARITTIMA DI ANCONA					
San Benedetto del Tronto		Dalla foce del Tronto incluso al Comune di Massignano incluso	Cupra Marittima	Grottammare	Province di: Ascoli Piceno (AP)
	Porto San Giorgio	Dal Comune di Campofilone incluso alla foce del Chienti escluso		Pedaso	Fermo (FM)
Ancona (1)	Civitanova Marche	Dalla foce del Chienti incluso alla foce del torrente Musone		Porto Recanati	Province di: Macerata (MC); Ancona (AN); Perugia (PG)
		Dalla foce del torrente Musone alla foce del fiume Cesano	Senigallia, Numana		
Pesaro	Fano	Dalla foce del fiume Cesano alla foce del fosso Sejore	Marotta		Pesaro-Urbino (PU)
		Dalla foce del fosso Sejore al torrente Tavollo	Gabicce a Mare		

(1) Con sezione staccata a Falconara Marittima.

DIREZIONE MARITTIMA DI RAVENNA					
Rimini	Cesenatico	Dal Comune di Bellaria Igea Marina escluso al Comune di Cesenatico incluso			Province di: Rimini (RN); Forlì - Cesena (FC).
		Dal torrente Tavollo incluso al Comune di Bellaria Igea Marina incluso	Cattolica Riccione Bellaria/Igea	Misano Adriatico	
Ravenna [1]		Dal Comune di Cesenatico escluso al Comune di Comacchio escluso	Cervia	Casalborsetti	Province di: Ravenna (RA); Bologna (BO); Ferrara (FE).
	Porto Garibaldi	Dal Comune di Comacchio incluso alla foce del Po di Goro	Goro	Volano	

[1] Con sezione staccata a Porto Corsini.

DIREZIONE MARITTIMA DI VENEZIA					
Chioggia		Dalla foce del Po di Goro esclusa a Pellestrina esclusa, ma compresa la diga nord del Porto di Chioggia	Porto Levante	Pila di Porto Tolle, Scardovari	Province di: Venezia (VE), limitatamente ai comuni di Chioggia, Cavarzere, Cona; Mantova (MN); Rovigo (RO)
Venezia		Da Pellestrina inclusa, esclusa la diga nord del porto di Chioggia alla diga nord della bocca di porto di Venezia lido inclusa		Alberoni, Burano, Pellestrina	Province di: Venezia (VE) (esclusi i comuni di Chioggia, Caverzere e Cona); Padova (PD); Verona (VR); Brescia (BS); Bergamo (BG); Trento (TN); Bolzano (BZ); Belluno (BL); Vicenza (VI); Pordenone (PN); Treviso (TV); Udine (UD), limitatamente ai comuni sulla destra del Tagliamento: Bordano, Cavazzo Carnico, Forgaria nel Friuli, Preone, Trasaghis, Verzegnis
	Jesolo	Dalla diga nord della bocca di porto di Venezia esclusa alla foce della laguna del Mort inclusa			
	Caorle	Dalla foce della laguna del Mort esclusa alla foce del fiume Tagliamento		Bibione	

DIREZIONE MARITTIMA DI TRIESTE

	Grado	Dalla foce del Tagliamento alla foce dell'Isonzo (Sdobba) esclusa, con esclusione del canale di accesso a Porto Buso sino alle dighe foranee	Lignano Sabbiadoro	Provincia di: Udine (UD), limitatamente ai seguenti comuni sulla sinistra del Tagliamento: Aquileia, Fiumicello, Latisana, Lignano Sabbiadoro, Terzo d'Aquileia; Gorizia (GO) limitatamente al comune di Grado.
	Porto Nogaro	Dalla diga di levante di Porto Buso, per l'intero canale marittimo sino all'ambito portuale di Porto Nogaro sul Fiume Corno e alla banchina della zona industriale Banduzzi - Torviscosa, sul Fiume Aussa, proseguendo verso ponente da punta della Niova lungo la con terminazione lagunare (*L. 366/63*) sino alla foce del Canale Cormor lato destro	Marano Lagunare	Provincia di: Udine (UD), limitatamente ai seguenti comuni sulla sinistra del Tagliamento: Aiello del Friuli, Bagnaria Arsa, Bertiolo, Carlino, Castions di Strada, Cervignano del Friuli, Codroipo, Gonars, Marano Lagunare, Muzzana del Turgnano, Palazzolo dello Stella, Pocenia, Porpetto, Precenicco, Rivignano, Ronchis, S. Giorgio di Nogaro, Talmassons, Teor, Torviscosa, Varmo.
Monfalcone		Dalla foce dell'Isonzo (Sdobba) esclusa alla foce del Timavo (asse mediano)		Province di: Udine (UD) limitatamente ai seguenti comuni sulla sinistra del Tagliamento: Amaro, Ampezzo, Arta Terme, Artegna, Attimis, Basiliano, Bicinicco, Buja, Buttrio, Camino al Tagliamento, Campoformido, Campolongo al Torre, Cassacco, Cercivento, Chiopris - Viscone, Chiusaforte, Cividale del Friuli, Colloredo di Monte Albano, Comeglians, Corno di Rosazzo, Coseano, Dignano, Dogna, Drenchia, Enemonzo, Faedis, Fagagna, Fleibano, Forni Avoltri, Forni di Sopra, Forni di Sotto, Gemona del Friuli, Grimacco, Lauco, Lestizza, Ligosullo, Lusevera, Magnano in Riviera, Majano, Malborghetto Valbruna, Manzano, Martignacco, Mereto di Tomba, Moggio Udinese, Moimacco, Montenars, Mortegliano, Moruzzo, Nimis, Osoppo, Ovaro, Pagnacco, Palmanova, Paluzza, Pasian di Prato, Paularo, Pavia di Udine, Pontebba, Povoletto, Pozzuolo del Friuli, Pradamano, Prato Carnico, Premariacco, Prepotto, Pulfero, Ragogna, Ravascletto, Raveo, Reana del Rojale, Remanzacco, Resia, Resiutta, Rigolato, Rive d'Arcano, Ruda, S. Daniele del Friuli, S. Giovanni al Natisone, S. Leonardo, S. Pietro al Natisone, S. Vito al Torre, S. Vito di Fagagna, S. Maria la Longa, Sauris, Savogna, Sedegliano, Socchieve, Stregna, Sutrio, Taipana, Tapogliano, Tarcento, Tarvisio, Tavagnacco, Tolmezzo, Torreano, Treppo Carnico, Treppo Grande, Tricesimo, Trivignano Udinese, Udine, Venzone, Villa Santina, Villa Vicentina, Visco, Zuglio; Gorizia (GO) limitatamente ai comuni di: Capriva del Friuli, Cormons, Doberdò del Lago, Dolegna del Collio, Farra d'Isonzo, Fogliano Redipuglia, Gorizia, Gradisca d'Isonzo, Mariano del Friuli, Medea, Monfalcone, Moraro, Mossa, Romans d'Isonzo, Ronchi dei Legionari, Sagrado, S. Canzian d'Isonzo, S. Floriano del Collio, S. Lorenzo Isontino, S. Pier d'Isonzo, Savogna d'Isonzo, Staranzano, Turriacco, Villesse.
Trieste		Dalla foce del Timavo (asse mediano) al posto di blocco di San Bartolomeo		Provincia di: Trieste (TS).

DIREZIONE MARITTIMA DI PALERMO					
Gela		Dalla foce del fiume Dirillo alla foce del torrente Canticaglione incluso			Provincia di Caltanissetta (CL)
Porto Empedocle	Licata	Dalla foce del torrente Canticaglione escluso a Palma di Montechiaro inclusa		Marina di Palma di Montechiaro	Provincia di Agrigento (AG)
		Da Palma di Montechiaro esclusa alla foce del torrente Bellapietra		Siculiana Marina, Porto Palo di Menfi	
	Lampedusa	Isole Pelagie		Linosa	
	Sciacca	Dalla foce del torrente Bellapietra al Vallone Gurra di Mare incluso			
Mazara del Vallo		Dal Vallone Gurra di Mare escluso a Punta Torrazza		Marinella	Provincia di Trapani (TP), limitatamente ai comuni di: Campobello di Mazara, Castelvetrano, Gibellina, Mazara del Vallo, Partanna, Poggioreale, Salaparuta, Salemi, S. Ninfa, Vita
Trapani	Marsala	Da Punta Torrazza alla foce del torrente Birgi			Provincia di Trapani (TP), esclusi i comuni posti sotto la giurisdizione del compartimento marittimo di Mazara del Vallo
		Dalla foce del torrente Birgi al limite del Comune di Balestrate escluso, comprese le isole Egadi	Favignana, Marettimo, Castellammare del Golfo	Levanzo, Bonagia, S. Vito lo Capo	
	Pantelleria	Isola di Pantelleria			
Palermo	Terrasini	Dal comune di Balestrate incluso alla foce del torrente Ciachea esclusa		Balestrate	Provincia di Palermo (PA)
		Dalla foce del Torrente Ciachea inclusa al Capo Mongerbino escluso	Isola delle Femmine, Mondello.	Ustica (Isola)	
	Porticello	Da Capo Mongerbino incluso alla foce del torrente Pileri			
	Termini Imerese	Dalla foce del torrente Pileri alla foce del fiume Pollina	Cefalù	Trabia	

DIREZIONE MARITTIMA DI CATANIA					
Milazzo		Dalla foce del Torrente S. Angelo di Brolo alla foce del Torrente Gallo		Gioiosa Marea Patti Marina Olivieri Spadafora Porto Rosa	Provincia di Messina (ME) limitatamente ai comuni di: Villafranca Tirrena, Saponara, Rometta, Spadafora, Venetico, Valdina, Torregrotta, Monforte San Giorgio, San Pier Niceto, Pace del Mela, San Filippo del Mela, Milazzo, Barcellona P.G., Terme Vigliatore, Furnari, Falcone, Oliveri, Patti, Sant'Agata di Militello, Acquedolci, Caronia, Santo Stefano di Camastra, Reitano, Motta D'Affermo, Tusa, Lipari, S.ta Marina Salina, Leni, Malfa
	S. Agata di Militello	Dalla foce del fiume Pollina alla foce del Torrente S. Angelo di Brolo	S. Stefano di Camastra Capo d'Orlando	Castel di Tusa	
	Lipari	Isole Eolie		Filicudi e Alicudi Salina Canneto Panarea Stromboli	
Messina - Autorità marittima dello Stretto		Dalla foce del torrente Gallo alla foce del fiume Alcantara	Giardini	S. Teresa di Riva Letoianni Alì Terme	Provincia di Messina (ME) limitatamente ai comuni di: Alì, Alì Terme, Antillo, Casalvecchio Siculo, Forza d'Agrò, Francavilla di Sicilia, Furci Siculo, Gaggi, Gallodoro, Giardini - Naxos, Graniti, Itala, Letojanni, Limina, Malvagna, Mandanici, Messina, Moio Alcantara, Mongiuffi Melia, Motta Camastra, Nizza di Sicilia, Pagliara, Roccafiorita, Roccalumera, Roccella Valdemone,

					Sant'Alessio Siculo, Santa Domenica Vittoria, S. Teresa di Riva, Savoca, Scaletta Zanclea, Taormina.
	Riposto	Dalla foce del fiume Alcantara ad Acireale escluso			Province di: Enna (EN);
Catania		Da Acireale incluso alla foce del fiume Simeto	Acireale	Ognina	Catania (CT) limitatamente ai comuni di: Aci Bonaccorsi, Aci Castello, Aci Catena, Acireale, Aci S. Antonio, Adrano, Belpasso, Biancavilla, Bronte, Calatabiano, Caltagirone, Camporotondo Etneo, Castel di Iudica, Castiglione di Sicilia, Catania, Fiumefreddo di Sicilia, Giarre, Gravina di Catania, Liguaglossa, Maletto, Maniace, Mascali, Mascalucia, Mazzarrone, Milo, Misterbianco, Motta S. Anastasia, Nicolosi, Paternò, Pedara, Piedimonte Etneo, Raddusa, Ragalna, Ramacca, Randazzo, Riposto, San Cono, S. Giovanni la Punta, S. Gregorio di Catania, S. Michele di Ganzaria, S. Pietro Clarenza, S. Agata li Battiati, S. Alfio, S. Maria di Licodia, S. Venerina, Trecastagni, Tremestieri Etneo, Valverde, Viagrande, Zafferana Etnea.
Augusta		Dalla foce del fiume Simeto al faro della penisola di Magnisi		Brucoli	Province di: Catania (CT), limitatamente ai comuni di: Palagonia, Scordia, Militello in Val di Catania, Grammichele, Licodia Eubea, Vizzini, Mineo; Siracusa (SR), limitatamente ai comuni di: Augusta, Buccheri, Ferla, Francofonte, Carlentini, Lentini, Melilli, Sortino
Siracusa		Dal faro della penisola di Magnisi al comune di Pachino incluso (foce Pantano Longarini)	Portopalo	Avola Marzamemi (Pachino)	Province di: Siracusa (SR), limitatamente ai comuni di: Melilli, Siracusa, Avola, Floridia, Canicattini Bagni, Solarino, Palazzolo Acreide, Noto, Pachino, Portopalo di Capo Passero, Rosolini;
Pozzallo		Dal comune di Pachino escluso (foce Pantano Longarini) alla foce del fiume Dirillo	Scoglitti (Vittoria)	Marina di Ragusa Donnalucata	Provincia di: Ragusa (RG).

DIREZIONE MARITTIMA DI CAGLIARI

Cagliari [1]	Portoscuso	Da Capo Pecora incluso Punta Trettu esclusa		Province di: Ogliastra (OG) ad eccezione di parte del Comune di Balnei;
	Sant'Antioco	Da Punta Trettu inclusa a Capo Teulada escluso, compresa l'isola di Sant'Antioco e gli isolotti viciniori	Calasetta	Cagliari(CA); Carbonia-Iglesias (CI)
	Carloforte	Isola di San Pietro e isolotti viciniori		
		Da Capo Teulada incluso a Capo Ferrato escluso	Porto Budello (Teulada)	
	Arbatax	Da Capo Ferrato incluso a Capo di Monte Santu incluso	Porto Corallo (Villaputzu)	
Oristano	Bosa	Da Porto Tangone escluso a Torre di Pittinuri esclusa		Provincie di: Oristano (OR); Medio-Campidano (VS)
		Da Torre di Pittinuri inclusa a Capo Pecora escluso	Marceddì (Arborea)	

[1] Con sezione staccata di Sarroch.

DIREZIONE MARITTIMA DI OLBIA

Olbia		Da Capo di Monte Santu escluso a Capo Bados escluso	Siniscola, Cala Gonone	Orosei	Province di: Ogliastra (OG) limitatamente a parte del comune di Balnei; Nuoro (NU); Olbia-Tempio (OT) limitatamente ai comuni di Budoni, Golfo Aranci, Loiri Porto S. Paolo, Olbia, San Teodoro e parte del comune di Arzachena
	Golfo Aranci	Da Capo Bados incluso a Capo Ferro incluso	Porto Cervo di Arzachena	Porto Rotondo	
La Maddalena		Da Capo Ferro escluso, compresa l'isola di La Maddalena e isole adiacenti, fino all'estremità nord inclusa della spiaggia di Rena Majore	Palau	Santa Teresa di Gallura	Provincia di: Olbia-Tempio (OT) limitatamente ai comuni di La Maddalena, Santa Teresa di Gallura, Palau e parte del Comune di Arzachena

Porto Torres		Dall'estremità nord esclusa della spiaggia di Rena Majore fino a Capo Falcone escluso, compresa l'isola dell'Asinara	Castelsardo	Stintino	Province di: Olbia-Tempio (OT) limitatamente ai comuni di Aglientu, Trinità d'Agultu e Badesi; Sassari (SS)
	Alghero	Da Capo Falcone incluso a Porto Tangone incluso	Porto Conte (Fertilia)	S. Nicolò dell'Argentiera".	

— Si riporta il testo dell'art. 17, comma 1, lettera *d)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):

«Art. 17. *(Regolamenti)* — 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

e).

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

4-*bis*. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei princìpi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:

a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;

b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;

c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;

d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;

e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali.

4-*ter*. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma 1 del presente articolo, si provvede al periodico riordino delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo o sono comunque obsolete.».

Note all'art. 1:

Si riportano le tabelle relative alle circoscrizioni territoriali marittime delle direzioni marittime di Bari e Napoli:

"Tabella

	GIURISDIZIONE LITORANEA				
Capitanerie di Porto	Uffici Circondariali Marittimi	Limiti territoriali dei Circondari	Uffici Marittimi Locali	Delegazioni di Spiaggia	Giurisdizione (ai fini marittimi sul territorio delle province sottoindicate)
DIREZIONE MARITTIMA DI BARI					
Taranto		Da Nova Siri incluso a Punta Presutto escluso	Policoro Maruggio	Marina di Ginosa	Province di: Taranto (TA); Matera (MT).
Gallipoli		Da Punta Presutto incluso al Comune di Castro escluso	Torre Cesarea Leuca (Capo S. Maria) Tricase Torre San Giovanni d'Ugento	Nardò	Provincia di Lecce (LE).
	Otranto	Dal Comune di Castro incluso al Comune di Lecce incluso	Castro S. Cataldo	Santa Foca di Melendugno Casalabate	
Brindisi		Dal Comune di Lecce escluso al Comune di Fasano incluso		Villanova (Ostuni) Savelletri	Provincia di Brindisi (BR).
	Monopoli	Dal Comune di Fasano escluso al Comune di Polignano a Mare incluso			Provincia di Bari (BA), limitatamente ai seguenti Comuni: Acquaviva delle Fonti, Adelfia, Alberobello, Bari, Bitetto, Bitritto, Capurso, Casamassima, Cassano delle Murge, Castellana Grotte, Cellamare, Conversano, Gioia del Colle, Locorotondo, Modugno, Mola di Bari, Monopoli, Noci, Noicattaro, Polignano a Mare, Putignano, Rutigliano, Sammichele di Bari, Sannicandro di Bari, Santeramo in Colle, Triggiano, Turi, Valenzano.
Bari		Dal Comune di Polignano a Mare escluso al Comune di Giovinazzo escluso	Mola di Bari		
Molfetta		Dal Comune di Giovinazzo incluso al Comune di Bisceglie escluso	Giovinazzo		Provincia di Bari (BA), limitatamente ai seguenti Comuni: Altamura, Binetto, Bitonto, Corato, Giovinazzo, Gravina in Puglia, Grumo Appula, Molfetta, Palo del Colle, Poggiorsini, Ruvo di Puglia, Terlizzi, Toritto
Barletta		Dal Comune di Bisceglie incluso al Comune di Zapponeta (FG) escluso	Bisceglie Trani Margherita di Savoia		Provincia di Barletta - Andria - Trani (BT)
Manfredonia		Dal Comune di Zapponeta (FG) incluso al Comune di Vieste escluso			Provincia di Foggia (FG): Tutti i Comuni ricadenti nella Provincia fatta eccezione per quello delle Isole Tremiti.
	Vieste	Dal Comune di Vieste incluso al Comune di Chieuti incluso	Rodi Garganico Lesina	Peschici S. Nicola Varano	

DIREZIONE MARITTIMA DI NAPOLI					
Napoli [1]	Ischia	Isola d'Ischia	Casamicciola, Lacco Ameno, Forio d'Ischia	Sant'Angelo	Provincia di Napoli (NA), esclusi i comuni posti sotto la giurisdizione dei compartimenti marittimi di Torre del Greco e Castellammare di Stabia
	Procida	Isola di Procida e di Vivara			Provincia di Caserta (CE)
	Pozzuoli	Dalla foce del fiume Garigliano a Bagnoli escluso	Mondragone, Castelvolturno, Torre Gaveta, Baia	Monte di Procida	
	Capri	Isola di Capri			
		Da Bagnoli incluso a Portici escluso, compresa l'isola di Nisida	Sorrento		
Torre del Greco		Da Portici incluso a Torre del Greco incluso	Portici		Province di: Napoli (NA), limitatamente ai comuni di Ercolano Portici, San Giorgio a Cremano, Torre del Greco; Benevento (BN)
Castellammare di Stabia	Torre Annunziata	Da Torre del Greco esclusa al fiume Sarno	Meta, Piano di Sorrento, Massalubrense	Vico Equense	Province di: Napoli (NA), limitatamente ai seguenti comuni: Agerola, Boscoreale, Boscotrecase, Casola di Napoli, Castellammare di Stabia, Gragnano, Lettere, Massalubrense, Meta, Piano di Sorrento, Ottaviano, Pimonte, Poggiomarino, Pompei, Sant'Agnello, S.Giuseppe Vesuviano, Sant'Antonio Abate, Striano, Terzigno, Torre Annunziata, Vico Equense; Avellino (AV)
		Dal fiume Sarno al Comune di Positano			
Salerno		Dal comune di Positano incluso al comune di Capaccio escluso	Positano, Amalfi, Maiori, Cetara	Vietri sul Mare	Provincia di Salerno (SA)
	Agropoli	Dal comune di Capaccio incluso al comune di Pisciotta escluso	S. Maria di Castellabate, Acciaroli		
	Palinuro	Dal Comune di Pisciotta incluso al comune di Sapri incluso	Marina di Pisciotta, Marina di Camerota, Scario, Sapri	Capitello	

[1] Con sezione staccata a Bagnoli. ".

15G00166

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 luglio 2015.

Ulteriori modifiche inerenti la composizione della Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225, recante «Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile», e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, recante «Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile e per migliorare le strutture logistiche nel settore della difesa civile», ed in particolare, le disposizioni di cui all'art. 5, commi 3, 3-*bis* e 3-*quater*, concernenti la Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi;

Visto l'art. 4 del decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 gennaio 2006, n. 21, recante «Misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania ed ulteriori disposizioni in materia di protezione civile», che, nel definire la Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi, organo di consulenza tecnico-scientifica del Dipartimento della protezione civile, rinvia, per la composizione e le modalità di funzionamento della Commissione stessa, ad apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, emanato su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile;

Visto il decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, recante «Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile»;

Visto il decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, recante «Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province» ed in particolare l'art. 10;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 ottobre 2011, Repertorio n. 5100 del 17 ottobre 2011, registrato dalla Corte dei conti in data 29 novembre 2011, Reg. 1, Foglio 251, concernente la «Riorganizzazione della Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi» che, nel definire l'articolazione, la composizione i compiti e le modalità di funzionamento della Commissione stessa, rinvia per la nomina dei componenti ad apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2011, Repertorio n. 6696 del 28 dicembre 2011, registrato dalla Corte dei conti in data 12 gennaio 2012, Reg. 1, Foglio 26, concernente la «Nomina dei componenti della Commissione Nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 febbraio 2013, concernente «integrazioni e modifiche inerenti la composizione della Commissione Nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 aprile 2015, con il quale al dott. Fabrizio Curcio è stato conferito, ai sensi dell'art. 19, comma 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dell'art. 18, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, l'incarico di Capo del Dipartimento della protezione civile, a far data dal 3 aprile 2015 e fino al verificarsi della fattispecie di cui al citato art. 18, comma 3, fatto salvo quanto previsto dall'art. 3 del D.P.R. 3 luglio 1997, n. 520 ed è stata attribuita la titolarità del centro di responsabilità amministrativa n. 13 - protezione civile - del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Vista la nota del 9 febbraio 2015 con la quale il prof. Luciano Maiani ha manifestato l'intenzione di lasciare la Presidenza della Commissione in argomento;

Vista la nota del 27 febbraio 2015, con la quale il Capo del Dipartimento della protezione civile, ritenendo accoglibile la richiesta formulata, ha trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei ministri le citate dimissioni;

Ravvisata, in considerazione delle predette dimissioni, la necessità di procedere alla sostituzione del Presidente della Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi, al fine di assicurare la piena funzionalità della Commissione in argomento;

Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile;

Decreta:

Art. 1.

Ulteriori modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2011

1. La composizione della Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi, di cui all'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2011, ed all'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 18 febbraio 2013, è così modificata:

il prof. Sergio Bertolucci, Direttore della ricerca e del calcolo scientifico del CERN - European Organization for Nuclear Research, è nominato Presidente della Commissione Grandi Rischi, in sostituzione del prof. Luciano Maiani.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 luglio 2015

p. Il Presidente del Consiglio dei ministri: DE VINCENTI

Registrato alla Corte dei conti il 14 settembre 2015
Ufficio controllo atti P.C.M., Ministeri giustizia e affari esteri, reg.ne – prev. n. 2313

15A07250

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 22 settembre 2015.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 2,10%, indicizzati all'inflazione europea, con godimento 15 marzo 2010 e scadenza 15 settembre 2021, trentaduesima e trentatreesima tranche.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e in particolare l'articolo 3, ove si prevede che il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 97587 del 23 dicembre 2014, emanato in attuazione dell'articolo 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono per l'anno finanziario 2015 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal Direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal Direttore della Direzione Seconda del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo Direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;

Vista la determinazione n. 100215 del 20 dicembre 2012, con la quale il Direttore generale del Tesoro ha delegato il Direttore della Direzione Seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visto il decreto n. 44223 del 5 giugno 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 133 dell'8 giugno 2013, con il quale sono state stabilite in maniera continuativa le caratteristiche e la modalità di emissione dei titoli di Stato a medio e lungo termine, da emettersi tramite asta;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 96718 del 7 dicembre 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 293 del 17 dicembre 2012 recante disposizioni per le operazioni di separazione, negoziazione e ricostituzione delle componenti cedolari, della componente indicizzata all'inflazione e del valore nominale di rimborso dei titoli di Stato;

Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 191, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2015, ed in particolare il terzo comma dell'articolo 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 21 settembre 2015 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 60.018 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visti i propri decreti in data 26 aprile, 21 giugno, 22 luglio, 23 settembre e 22 ottobre 2010, 21 febbraio, 20 aprile, 25 maggio, 25 luglio e 24 ottobre 2011, 26 marzo, 24 settembre, 24 ottobre 2012, 22 febbraio e 23 settembre 2013, nonché 23 aprile 2015, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime trentuno tranche dei buoni del Tesoro poliennali 2,10% con godimento 15 marzo 2010 e scadenza 15 settembre 2021, indicizzati, nel capitale e negli interessi, all'andamento dell'Indice armonizzato dei prezzi al consumo nell'area dell'euro (IAPC), con esclusione dei prodotti a base di tabacco d'ora innanzi indicato, ai fini del presente decreto, come "Indice Eurostat";

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una trentaduesima tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Considerato che, in concomitanza con l'emissione della tranche predetta, viene disposta l'emissione della sedicesima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 2,35%, indicizzati all'Indice Eurostat con godimento 15 marzo 2014 e scadenza 15 settembre 2024

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 23 dicembre 2014, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una trentaduesima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 2,10% indicizzati all'Indice Eurostat ("BTP€i"), con godimento 15 marzo 2010 e scadenza 15 settembre 2021. I predetti titoli vengono emessi congiuntamente ai BTP€i con godimento 15 marzo 2014 e scadenza 15 settembre 2024 indicizzati all'"Indice Eurostat", citati nelle premesse, per un ammontare nominale complessivo compreso fra un importo minimo di 500 milioni di euro e un importo massimo di 1.000 milioni di euro.

I buoni fruttano l'interesse annuo lordo del 2,10%, pagabile in due semestralità posticipate, il 15 marzo ed il 15 settembre di ogni anno di durata del prestito.

Le prime undici cedole dei buoni emessi con il presente decreto, essendo pervenute a scadenza, non verranno corrisposte.

Sui buoni medesimi, come previsto dal decreto ministeriale 7 dicembre 2012 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 293 del 17 dicembre 2012, possono essere effettuate operazioni di "coupon stripping".

Le caratteristiche e le modalità di emissione dei predetti titoli sono quelle definite nel decreto n.44223 del 5 giugno 2013, citato nelle premesse, che qui si intende interamente richiamato, ed a cui si rinvia per quanto non espressamente disposto dal presente decreto; in particolare, si rinvia agli articoli da 14 a 17 del decreto medesimo.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'articolo 1 del presente decreto dovranno pervenire entro le ore 11 del giorno 25 settembre 2015, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 del citato decreto del 5 giugno 2013.

La provvigione di collocamento, prevista dall'articolo 6 del citato decreto del 5 giugno 2013, verrà corrisposta nella misura dello 0,25% del capitale nominale sottoscritto.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della trentatreesima tranche dei titoli stessi, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 10, 11, 12 e 13 del citato decreto del 5 giugno 2013.

Gli "specialisti" potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 28 settembre 2015.

Art. 4.

Il regolamento dei buoni sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 29 settembre 2015, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi di interesse lordi per 14 giorni. A tal fine la Banca d'Italia provvederà ad inserire, in via automatica, le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Il 29 settembre 2015 la Banca d'Italia provvederà a versare presso la Sezione di Roma della Tesoreria provinciale dello Stato il netto ricavo dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta unitamente al rateo di interesse del 2,10% annuo lordo, dovuto allo Stato.

La predetta Sezione di Tesoreria rilascerà, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100, articolo 3 (unità di voto parlamentare 4.1.1), per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione, ed al capitolo 3240, articolo 3 (unità di voto parlamentare 2.1.3), per quello relativo ai dietimi d'interesse lordi dovuti.

Art. 6.

Gli oneri per interessi relativi agli anni finanziari dal 2016 al 2021, nonché l'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2021, faranno carico ai capitoli che verranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni stessi e corrispondenti, rispettivamente, ai capitoli 2214 (unità di voto parlamentare 26.1) e 9502 (unità di voto parlamentare 26.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'articolo 2 del presente decreto, sarà scritturato dalle Sezioni di Tesoreria fra i "pagamenti da regolare" e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 26.1; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2015.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 settembre 2015

p. *Il direttore generale del Tesoro:* CANNATA

15A07287

DECRETO 22 settembre 2015.

Accertamento dei quantitativi dei titoli emessi e dei titoli annullati a seguito dell'operazione di concambio del 16 settembre 2015, dei relativi prezzi di emissione e di scambio e del capitale residuo circolante.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il D.P.R. 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico;

Visto il decreto ministeriale 23 dicembre 2014, n. 97587, contenente "Direttive per l'attuazione di operazioni finanziarie, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 30 dicembre 2003, n. 398";

Visto il decreto ministeriale 5 maggio 2004 recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto titoli di Stato;

Vista la determinazione n. 100215 del 20 dicembre 2012 del Direttore generale del Tesoro, con la quale il Direttore della Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro è delegato alla firma dei decreti ed atti relativi alle operazioni indicate nell'art. 3 del D.P.R. 398/2003;

Vista la nota n. 69195 del 15 settembre 2015 del Dipartimento del Tesoro Direzione II con la quale si comunica alla Banca d'Italia e alla MTS S.p.A. che in data 16 set-

tembre 2015 sarà effettuata un'operazione di concambio di titoli di Stato ai sensi del citato decreto ministeriale 4 agosto 2003, n. 73150 e successive modifiche e integrazioni;

Vista la nota n. 69682 del 16 settembre 2015 con la quale si comunica alla Banca d'Italia che il 16 settembre 2015 è stata effettuata la citata operazione di concambio con regolamento il 18 settembre 2015 e se ne trasmettono i dati per gli adempimenti di competenza;

Visto in particolare l'art. 7 del predetto decreto 23 dicembre 2014, che dispone l'accertamento dell'esito delle operazioni di gestione del debito pubblico;

Decreta:

Art. 1.

- A fronte dell'emissione di CCTeu 15.06.2014/15.12.2020 cod. IT0005056541 per l'importo nominale di euro 2.000.000.000,00 al prezzo medio ponderato di euro 101,824 sono stati riacquistati i seguenti titoli:

- CCT 01.07.2016 cod. IT0004518715 per nominali euro 518.027.000,00 al prezzo di euro 100,245;

- BTP 1,50% 15.12.2016 cod. IT0004987191 per nominali euro 440.294.000,00 al prezzo di euro 101,760;

- BTP 1,15% 15.05.2017 cod. IT0005023459 per nominali euro 305.407.000,00 al prezzo di euro 101,690;

- CCTeu 15.10.2017 cod. IT0004652175 per nominali euro 365.333.000,00 al prezzo di euro 101,450;

- CCTeu 15.04.2018 cod. IT0004716319 per nominali euro 379.966.000,00 al prezzo di euro 102,100.

Art. 2.

La consistenza dei citati prestiti, a seguito dell'operazione di concambio effettuata il 16 settembre 2015 (regolamento 18 settembre 2015), è la seguente:

titolo emesso	Importo nominale in circolazione
- CCTeu 15.06.2014/15.12.2020 (IT0005056541)	15.368.775.000,00
titoli riacquistati	
- CCT 01.07.2009/01.07.2016 (IT0004518715)	13.380.466.000,00
- BTP 1,50% 15.01.2014/15.12.2016 (IT0004987191)	15.564.494.000,00
- BTP 1,15% 15.05.2014/15.05.2017 (IT0005023459)	14.015.081.000,00
- CCTeu 15.10.2010/15.10.2017 (IT0004652175)	13.743.299.000,00
- CCTeu 15.04.2011/15.04.2018 (IT0004716319)	13.717.165.000,00

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 settembre 2015

p. *Il direttore generale del Tesoro:* CANNATA

15A07288

DECRETO 22 settembre 2015.

Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a 366 giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto n. 67641 dell'8 settembre 2015, che ha disposto per il 14 settembre 2015 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a 366 giorni;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Ravvisata l'esigenza di svolgere le aste dei buoni ordinari del Tesoro con richieste degli operatori espresse in termini di rendimento, anziché di prezzo, secondo la prassi prevalente sui mercati monetari dell'area euro;

Ritenuto che in applicazione dell'art. 4 del menzionato decreto n. 67641 dell'8 settembre 2015 occorre indicare con apposito decreto i rendimenti e i prezzi di cui al citato articolo, risultanti dall'asta relativa alla suddetta emissione di buoni ordinari del Tesoro;

Decreta:

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 14 settembre 2015, il rendimento medio ponderato dei buoni a 366 giorni è risultato pari a 0,028%. Il corrispondente prezzo medio ponderato è risultato pari a 99,972.

Il rendimento minimo accoglibile e il rendimento massimo accoglibile sono risultati pari rispettivamente a -0,219% e a 1,026%.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 settembre 2015

p. *Il direttore generale del Tesoro:* CANNATA

15A07294

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 26 febbraio 2015.

Ammissione agli interventi agevolati del progetto DM28576 presentato ai sensi dell'art. 12, del decreto n. 593/2000. (Decreto n. 488).

IL CAPO DIPARTIMENTO
PER LA FORMAZIONE SUPERIORE E LA RICERCA

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito con modificazioni nella legge 14 luglio 2008, n. 121, recante: «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», istitutivo tra l'altro del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (MIUR), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 15 luglio 2008 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 98, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 161 del 14 luglio 2014 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, relativo a «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, recante: «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297» e, in particolare, l'art. 12 che disciplina i progetti di ricerca e formazione presentati in conformità a bandi emanati dal MIUR per la realizzazione di obiettivi specifici;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 10 ottobre 2003, n. 90402, d'intesa con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, recante: «Criteri e modalità di concessione delle agevolazioni previste dagli interventi a valere sul Fondo per le agevolazioni alla ricerca (FAR)», registrato dalla Corte dei conti il 30 ottobre 2003 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 274 del 25 novembre 2003;

Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2005)» e successive modificazioni ed integrazioni che, all'art. 1, comma 354, prevede l'istituzione presso la gestione separata della Cassa depositi e prestiti S.p.a. di un apposito fondo denominato «Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca» (di seguito *FRI)*;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato», ed in particolare l'art. 1, commi 870-874, istituente il Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, recante «Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale», ed in particolare l'art. 13 (Disposizioni concernenti il sostegno ai progetti di ricerca e l'Agenzia della formazione) e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale 2 gennaio 2008, prot. Gab/4, recante: «Adeguamento delle disposizioni del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, alla Disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato alla ricerca, sviluppo ed innovazione di cui alla comunicazione 2006/C 323/01», registrato alla Corte dei conti il 16 aprile 2008 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 119 del 22 maggio 2008;

Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2012, n. 35, recante «Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo», ed in particolare l'art. 30 (Misure di semplificazione in materia di ricerca internazionale e di ricerca industriale) e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 «Misure urgenti per la crescita del Paese», ed in particolare gli articoli 60-64 del capo IX (Misure per la ricerca scientifica e tecnologica) e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale 19 febbraio 2013, n. 115 «Modalità di utilizzo e gestione del FIRST - Disposizioni procedurali per la concessione delle agevolazioni a valere sulle relative risorse finanziarie, a norma degli articoli 60, 61, 62 e 63 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134», ed in particolare, l'art. 11 (Disposizioni transitorie e finali) e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito in legge 9 agosto 2013, n. 98 «Misure in materia di istruzione, università e ricerca», ed in particolare, l'art. 57, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'Accordo di programmazione negoziata siglato il 13 maggio 2004 tra il MIUR e la regione Emilia-Romagna, finalizzato alla creazione di un'area di eccellenza tecnologica (distretto tecnologico) avente ad oggetto la meccanica avanzata, registrato alla Corte dei conti in data 27 aprile 2005, registro n. 2, foglio n. 139;

Visto il decreto direttoriale n. 2938/Ric. del 28 novembre 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 284 del 6 dicembre 2005, recante il bando: «Invito alla presentazione di progetti di ricerca industriale, sviluppo precompetitivo, formazione nel settore della meccanica avanzata da realizzarsi nella regione Emilia-Romagna», emanato dal MIUR, ai sensi dell'art. 12 del decreto ministeriale n. 593/2000, per l'attuazione degli interventi di cui al citato accordo di programma;

Considerato che a seguito della preselezione prevista dall'art. 5 del bando, e in considerazione del decreto direttoriale di ammissione n. 1173/Ric. del 7 novembre 2008, risultavano trenta progetti di qualità per i quali le risorse indicate dal bando non consentivano l'eventuale finanziamento;

Vista la direttiva n. 783/Ric. del 18 maggio 2007, di modifica alla direttiva n. 1693/Ric. del 31 agosto 2006, con la quale il Ministero ha stabilito — acquisito il nulla osta del CIPE — che le risorse assegnate con delibera CIPE n. 45 del 22 marzo 2006 a valere sul FRI di cui alla legge n. 311/2004, e pari a 690 milioni di euro, venissero destinate, anche al sostegno di progetti di ricerca afferenti i distretti tecnologici, per 125 milioni, di cui 40 milioni da destinarsi alle esigenze rinvenienti dal bando già attivato per il distretto dell'Emilia-Romagna;

Vista la proposta di agevolazione concordata tra il MIUR e la regione Emilia-Romagna al fine di finanziare i sopradetti trenta progetti — sottoposta ai proponenti in data 11 giugno 2007 — che prevede, sui costi ammissibili, una quota di intervento pari al 20% in forma di contributo alla spesa a carico della regione e una quota di intervento in forma di credito agevolato da parte del Ministero, da attuarsi attraverso il concorso della Cassa depositi e prestiti S.p.a. a valere sul FRI istituito con legge n. 311/2004, le cui modalità e forme sono definite nel decreto interministeriale MIUR - MEF 8 marzo 2006, n. 433 (registrato alla Corte dei conti il 10 gennaio 2007);

Vista la domanda con codice identificativo DM28576 presentata in data 28 febbraio 2006 da «Casappa S.p.a.», «Comer Industries S.p.a.» e «Walvoil S.p.a.» per il progetto di ricerca dal titolo «Innovativo sistema meccatronico di governo mini-escavatore ad elevata controllabilità ed efficienza energetica» e di formazione dal titolo «Formazione di ricercatori e tecnici di reparto prove specializzati nella progettazione e sperimentazione di sistemi oleoidraulici e meccatronici per il governo di mini-escavatori» presentata, ai sensi dell'art. 12 del decreto ministeriale n. 593/2000 a fronte del predetto bando e i relativi esiti istruttori, effettuati a seguito dell'adesione alla proposta di agevolazione sopra descritta;

Visto il decreto direttoriale 26 febbraio 2009, n. 149/Ric., con il quale — tra gli altri — è stato ammesso in via «provvisoria» alle agevolazioni, con le modalità e le condizioni ivi indicate, il progetto DM28576, per un totale di costi ammessi pari a € 2.500.000,00 ed un finanziamento di € 500.000,00 nella forma di contributo nella spesa a carico di risorse della regione Emilia-Romagna, di € 1.800.000,00 nella forma di credito agevolato a carico della Cassa depositi e prestiti a valere sul FRI e di € 200.000,00 in forma di finanziamento bancario concesso, a tasso e a condizioni di mercato, dal soggetto finanziatore indicato dal proponente;

Vista la nota prot. n. 2056 del 17 marzo 2009 con la quale il Ministero ha comunicato il decreto di ammissione «provvisoria» alle agevolazioni, rimanendo l'emanazione del provvedimento definitivo di ammissione alle agevolazioni subordinata al positivo esito della valutazione del «merito di credito», secondo quanto previsto dal decreto MIUR-MEF n. 433/2006;

Vista la nota prot. n. 25835 del 10 novembre 2014 con la quale il Ministero ha richiesto ai soggetti proponenti di voler manifestare il proprio interesse al proseguimento dell'*iter* istruttorio, nonché aggiornamenti sul merito di credito;

Vista la nota del 25 novembre 2014, prot. n. 28783 del 4 dicembre 2014, con la quale i proponenti hanno comunicato che il progetto DM28576 è regolarmente e positivamente concluso ed hanno manifestato il proprio interesse al proseguimento dell'*iter* istruttorio;

Considerato che «Mediocredito italiano S.p.a.», in qualità di soggetto finanziatore, ha emesso la delibera di finanziamento bancario, rispettivamente in data 24 luglio 2014 per «Comer Industries S.p.a.» e in data 4 giugno 2014 per «Casappa S.p.a.» e «Walvoil S.p.a.»;

Tenuto conto che nelle predette delibere, nell'ambito della valutazione, è stato accertato il merito creditizio di «Casappa S.p.a.», «Comer Industries S.p.a.» e «Walvoil S.p.a.» anche per la concessione di un finanziamento agevolato;

Viste le deliberazioni n. 8248, n. 8249 e n. 8250 del 13 febbraio 2015 della Cassa depositi e prestiti S.p.a., pervenute il 19 febbraio 2015, prot. n. 3589, n. 3590, n. 3591, con le quali è stato deliberato il finanziamento agevolato in favore di «Casappa S.p.a., «Comer Industries S.p.a.» e «Walvoil S.p.a.»;

Ritenuta l'opportunità di procedere all'adozione del provvedimento definitivo relativamente al progetto DM28576;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante: «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante: «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante: «Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190 «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione»;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;

Decreta:

Art. 1.

1. Il seguente progetto di ricerca e formazione, presentato ai sensi dell'art. 12 del decreto ministeriale n. 593/2000 a fronte del bando recante «Invito alla presentazione di progetti di ricerca industriale, sviluppo precompetitivo, formazione nel settore della meccanica avanzata da realizzarsi nella regione Emilia-Romagna» è ammesso in via definitiva agli interventi agevolativi citati in premessa, nelle forme, misure, modalità e condizioni indicate dalle relative delibere di finanziamento e dal richiamato decreto di ammissione provvisoria alle agevolazioni n. 149/Ric. del 26 febbraio 2009, riportate nelle schede allegate al presente decreto di cui costituiscono parte integrante:

DM28576 presentato il 28 febbraio 2006;

beneficiari: «Casappa S.p.a.», «Comer Industries S.p.a.» e «Walvoil S.p.a.»;

titolo ricerca: «Innovativo sistema meccatronico di governo mini-escavatore ad elevata controllabilità ed efficienza energetica»;

titolo formazione: «Formazione di ricercatori e tecnici di reparto prove specializzati nella progettazione e sperimentazione di sistemi oleoidraulici e meccatronici per il governo di mini-escavatori».

2. Le risorse necessarie per il finanziamento del predetto progetto, ammesso per un costo complessivo di € 2.500.000,00, risultano determinate in € 500.000,00 nella forma di contributo nella spesa a carico di risorse della regione Emilia-Romagna, in € 1.800.000,00 nella forma di credito agevolato a carico della Cassa depositi e prestiti a valere sul FRI istituito con legge n. 311/2004 e in € 200.000,00 in forma di finanziamento bancario concesso, a tasso e a condizioni di mercato, dal soggetto finanziatore indicato dal proponente.

Art. 2.

1. Ai sensi dell'art. 4, comma 4, del decreto interministeriale 8 marzo 2006, prot. n. 433/Ric., relativamente al progetto in argomento, le tipologie di intervento, di cui al presente decreto, saranno perfezionate da due contratti di finanziamento: un contratto per le agevolazioni concesse nella forma di contributo nella spesa e un contratto per le agevolazioni concesse nella forma di finanziamento bancario e di finanziamento agevolato.

2. La stipula del contratto relativo alle agevolazioni sotto forma di finanziamento bancario e finanziamento ordinario è subordinata alla stipula del contratto di finanziamento in forma di contributo nella spesa.

3. L'erogazione delle agevolazioni, sia nella forma di contributo nella spesa, sia nella forma di finanziamento dovrà avvenire parallelamente, subordinatamente a quanto disposto dal comma 1 dell'art. 5 del decreto MIUR-MEF 8 marzo 2006, n. 433/ric., e a quant'altro disposto dai due contratti di finanziamento.

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo ed, all'esito positivo, pubblicato ai sensi di legge.

Roma, 26 febbraio 2015

Il Capo Dipartimento: MANCINI

Registrato alla Corte dei conti il 7 luglio 2015
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, del MIBAC, del Min. salute e del Min. lavoro, foglio n. 3092

ALLEGATO

Legge 297/1999 Art. 12/EMec DM28576

Generalità del Progetto

- Domanda: DM28576 del 28/02/2006

- Progetto di Ricerca

  Titolo:
  Innovativo sistema meccatronico di governo mini-escavatore ad elevata controllabilità ed efficienza energetica

  Inizio Attività: 01/07/2006

  Durata mesi: 42

- Progetto di Formazione

  Titolo:

  Inizio Attività: 01/02/2008

  Durata mesi: 23

- Beneficiari

  CASAPPA S.P.A.
  COLLECCHIO - (PR)

  COMER INDUSTRIES S.P.A.
  REGGIOLO - (RE)

  WALVOIL S.P.A
  REGGIO NELL'EMILIA - (RE)

• Costo Totale	€ 2.500.000,00
- di cui attività di Ricerca Industriale	€ 1.389.420,00
- di cui attività di Sviluppo Precompetitivo	€ 860.580,00
- di cui attività di Formazione	€ 250.000,00
al netto di recuperi pari a	€ -240.000,00

Imputazione territoriale costi del Progetto

	RICERCA INDUSTRIALE						
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2	Sostegno Transitorio	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Personale	-	-	-	-	590.720	-	590.720
Spese generali	-	-	-	-	354.360	-	354.360
Attrezzature	-	-	-	-	80.000	-	80.000
Consulenze	-	-	-	-	325.000	-	325.000
Prestazioni di terzi	-	-	-	-	-	-	-
Beni immateriali	-	-	-	-	34.340	-	34.340
Materiali	-	-	-	-	35.000	-	35.000
Recuperi (da detrarre)	-	-	-	-	-30.000	-	-30.000
Subtotale	-	-	-	-	1.389.420	-	1.389.420
Investimenti	-	-	-	-	-	-	-
Totale	-	-	-	-	1.389.420	-	1.389.420

	SVILUPPO PRECOMPETITIVO						
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2	Sostegno Transitorio	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Personale	-	-	-	-	112.080	-	112.080
Spese generali	-	-	-	-	67.200	-	67.200
Attrezzature	-	-	-	-	510.000	-	510.000
Consulenze	-	-	-	-	20.000	-	20.000
Prestazioni di terzi	-	-	-	-	36.300	-	36.300
Beni immateriali	-	-	-	-	-	-	-
Materiali	-	-	-	-	325.000	-	325.000
Recuperi (da detrarre)	-	-	-	-	-210.000	-	-210.000
Subtotale	-	-	-	-	860.580	-	860.580
Investimenti	-	-	-	-	-	-	-
Totale	-	-	-	-	860.580	-	860.580

	FORMAZIONE						
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2	Sostegno Transitorio	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Personale docente	-	-	-	-	72.999	-	72.999
Spese trasferta personale	-	-	-	-	3.000	-	3.000
Altre spese correnti	-	-	-	-	14.002	-	14.002
Strumenti e attrezzature	-	-	-	-	-	-	-
Costi dei servizi di consulenza	-	-	-	-	93.999	-	93.999
Subtotale	-	-	-	-	184.000	-	184.000
Costo personale per i partecipanti alla form.	-	-	-	-	66.000	-	66.000
Totale	-	-	-	-	250.000	-	250.000

Agevolazioni deliberate per il Progetto

	RICERCA INDUSTRIALE					
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Contributo nella Spesa (CS) fino a €	-	-	-	277.884,00	-	277.884,00
Credito Agevolato CDP (CA) + Credito Ordinario (CO) fino a €	-	-	-	1.111.536,00	-	1.111.536,00
- di cui CA fino a €	-	-	-	1.000.382,40	-	1.000.382,40
- di cui CO fino a €	-	-	-	111.153,60	-	111.153,60
TOTALE CS + CA + CO fino a €	-	-	-	1.389.420,00	-	1.389.420,00

	SVILUPPO PRECOMPETITIVO					
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Contributo nella Spesa (CS) fino a €	-	-	-	172.116,00	-	172.116,00
Credito Agevolato CDP (CA) + Credito Ordinario (CO) fino a €	-	-	-	688.464,00	-	688.464,00
- di cui CA fino a €	-	-	-	619.617,60	-	619.617,60
- di cui CO fino a €	-	-	-	68.846,40	-	68.846,40
TOTALE CS + CA + CO fino a €	-	-	-	860.580,00	-	860.580,00

	FORMAZIONE					
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Contributo nella Spesa (CS) fino a €	-	-	-	50.000,00	-	50.000,00
Credito Agevolato CDP (CA) + Credito Ordinario (CO) fino a €	-	-	-	200.000,00	-	200.000,00
- di cui CA fino a €	-	-	-	180.000,00	-	180.000,00
- di cui CO fino a €	-	-	-	20.000,00	-	20.000,00
TOTALE CS + CA + CO fino a €	-	-	-	250.000,00	-	250.000,00

Agevolazioni totali deliberate per il Progetto

	Ric. Industr. + Svil. Precomp.	Formazione	Totale
Contributo nella Spesa (CS) fino a €	450.000,00	50.000,00	500.000,00
Credito Agevolato CDP (CA) + Credito Ordinario (CO) fino a €	1.800.000,00	200.000,00	2.000.000,00
- di cui CA fino a €	1.620.000,00	180.000,00	1.800.000,00
- di cui CO fino a €	180.000,00	20.000,00	200.000,00
TOTALE CS + CA + CO fino a €	2.250.000,00	250.000,00	2.500.000,00

CASAPPA S.P.A.

Imputazione territoriale costi

	RICERCA INDUSTRIALE						
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2	Sostegno Transitorio	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Personale	-	-	-	-	187.600	-	187.600
Spese generali	-	-	-	-	112.560	-	112.560
Attrezzature	-	-	-	-	60.000	-	60.000
Consulenze	-	-	-	-	95.000	-	95.000
Prestazioni di terzi	-	-	-	-	-	-	-
Beni immateriali	-	-	-	-	10.000	-	10.000
Materiali	-	-	-	-	15.000	-	15.000
Recuperi (da detrarre)	-	-	-	-	-20.000	-	-20.000
Subtotale	-	-	-	-	460.160	-	460.160
Investimenti	-	-	-	-	-	-	-
Totale	-	-	-	-	460.160	-	460.160

	SVILUPPO PRECOMPETITIVO						
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2	Sostegno Transitorio	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Personale	-	-	-	-	46.900	-	46.900
Spese generali	-	-	-	-	28.100	-	28.100
Attrezzature	-	-	-	-	170.000	-	170.000
Consulenze	-	-	-	-	-	-	-
Prestazioni di terzi	-	-	-	-	20.000	-	20.000
Beni immateriali	-	-	-	-	-	-	-
Materiali	-	-	-	-	125.000	-	125.000
Recuperi (da detrarre)	-	-	-	-	-100.000	-	-100.000
Subtotale	-	-	-	-	290.000	-	290.000
Investimenti	-	-	-	-	-	-	-
Totale	-	-	-	-	290.000	-	290.000

	FORMAZIONE						
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2	Sostegno Transitorio	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Personale docente	-	-	-	-	24.333	-	24.333
Spese trasferta personale	-	-	-	-	1.000	-	1.000
Altre spese correnti	-	-	-	-	4.666	-	4.666
Strumenti e attrezzature	-	-	-	-	-	-	-
Costi dei servizi di consulenza	-	-	-	-	31.333	-	31.333
Subtotale	-	-	-	-	61.332	-	61.332
Costo personale per i partecipanti alla form.	-	-	-	-	22.000	-	22.000
Totale	-	-	-	-	83.332	-	83.332

CASAPPA S.P.A.

Forma e Misura dell'Intervento

	RICERCA INDUSTRIALE				
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE
Contributo nella Spesa (CS)	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%
Credito Agevolato CDP (CA) + Credito Ordinario (CO)	80,0%	80,0%	80,0%	80,0%	80,0%
- di cui CA (90%)	72,0%	72,0%	72,0%	72,0%	72,0%
- di cui CO (10%)	8,0%	8,0%	8,0%	8,0%	8,0%
TOTALE CS + CA + CO	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

	SVILUPPO PRECOMPETITIVO				
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE
Contributo nella Spesa (CS)	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%
Credito Agevolato CDP (CA) + Credito Ordinario (CO)	80,0%	80,0%	80,0%	80,0%	80,0%
- di cui CA (90%)	72,0%	72,0%	72,0%	72,0%	72,0%
- di cui CO (10%)	8,0%	8,0%	8,0%	8,0%	8,0%
TOTALE CS + CA + CO	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

	FORMAZIONE				
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE
Contributo nella Spesa (CS)	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%
Credito Agevolato CDP (CA) + Credito Ordinario (CO)	80,0%	80,0%	80,0%	80,0%	80,0%
- di cui CA (90%)	72,0%	72,0%	72,0%	72,0%	72,0%
- di cui CO (10%)	8,0%	8,0%	8,0%	8,0%	8,0%
TOTALE CS + CA + CO	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

CASAPPA S.P.A.

Agevolazioni deliberate

	RICERCA INDUSTRIALE					
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Contributo nella Spesa (CS) fino a €	-	-	-	92.032,00	-	92.032,00
Credito Agevolato CDP (CA) + Credito Ordinario (CO) fino a €	-	-	-	368.128,00	-	368.128,00
- di cui CA fino a €	-	-	-	331.315,20	-	331.315,20
- di cui CO fino a €	-	-	-	36.812,80	-	36.812,80
TOTALE CS + CA + CO fino a €	-	-	-	460.160,00	-	460.160,00

	SVILUPPO PRECOMPETITIVO					
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Contributo nella Spesa (CS) fino a €	-	-	-	58.000,00	-	58.000,00
Credito Agevolato CDP (CA) + Credito Ordinario (CO) fino a €	-	-	-	232.000,00	-	232.000,00
- di cui CA fino a €	-	-	-	208.800,00	-	208.800,00
- di cui CO fino a €	-	-	-	23.200,00	-	23.200,00
TOTALE CS + CA + CO fino a €	-	-	-	290.000,00	-	290.000,00

	FORMAZIONE					
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Contributo nella Spesa (CS) fino a €	-	-	-	16.666,40	-	16.666,40
Credito Agevolato CDP (CA) + Credito Ordinario (CO) fino a €	-	-	-	66.665,60	-	66.665,60
- di cui CA fino a €	-	-	-	59.999,04	-	59.999,04
- di cui CO fino a €	-	-	-	6.666,56	-	6.666,56
TOTALE CS + CA + CO fino a €	-	-	-	83.332,00	-	83.332,00

CASAPPA S.P.A.

Agevolazioni totali deliberate

	Ric. Industr. + Svil. Precomp.	Formazione	Totale
Contributo nella Spesa (CS) fino a €	150.032,00	16.666,40	166.698,40
Credito Agevolato CDP (CA) + Credito Ordinario (CO) fino a €	600.128,00	66.665,60	666.793,60
- di cui CA fino a €	540.115,20	59.999,04	600.114,24
- di cui CO fino a €	60.012,80	6.666,56	66.679,36
TOTALE CS + CA + CO fino a €	750.160,00	83.332,00	833.492,00

COMER INDUSTRIES S.P.A.

Imputazione territoriale costi

	RICERCA INDUSTRIALE						
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2	Sostegno Transitorio	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Personale	-	-	-	-	215.320	-	215.320
Spese generali	-	-	-	-	129.200	-	129.200
Attrezzature	-	-	-	-	-	-	-
Consulenze	-	-	-	-	100.000	-	100.000
Prestazioni di terzi	-	-	-	-	-	-	-
Beni immateriali	-	-	-	-	15.000	-	15.000
Materiali	-	-	-	-	-	-	-
Recuperi (da detrarre)	-	-	-	-	-	-	-
Subtotale	-	-	-	-	459.520	-	459.520
Investimenti	-	-	-	-	-	-	-
Totale	-	-	-	-	459.520	-	459.520

	SVILUPPO PRECOMPETITIVO						
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2	Sostegno Transitorio	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Personale	-	-	-	-	18.680	-	18.680
Spese generali	-	-	-	-	11.200	-	11.200
Attrezzature	-	-	-	-	155.000	-	155.000
Consulenze	-	-	-	-	-	-	-
Prestazioni di terzi	-	-	-	-	10.300	-	10.300
Beni immateriali	-	-	-	-	-	-	-
Materiali	-	-	-	-	115.000	-	115.000
Recuperi (da detrarre)	-	-	-	-	-20.000	-	-20.000
Subtotale	-	-	-	-	290.180	-	290.180
Investimenti	-	-	-	-	-	-	-
Totale	-	-	-	-	290.180	-	290.180

	FORMAZIONE						
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2	Sostegno Transitorio	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Personale docente	-	-	-	-	24.333	-	24.333
Spese trasferta personale	-	-	-	-	1.000	-	1.000
Altre spese correnti	-	-	-	-	4.666	-	4.666
Strumenti e attrezzature	-	-	-	-	-	-	-
Costi dei servizi di consulenza	-	-	-	-	31.333	-	31.333
Subtotale	-	-	-	-	61.332	-	61.332
Costo personale per i partecipanti alla form.	-	-	-	-	22.000	-	22.000
Totale	-	-	-	-	83.332	-	83.332

COMER INDUSTRIES S.P.A.

Forma e Misura dell'Intervento

	RICERCA INDUSTRIALE				
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE
Contributo nella Spesa (CS)	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%
Credito Agevolato CDP (CA) + Credito Ordinario (CO)	80,0%	80,0%	80,0%	80,0%	80,0%
- di cui CA (90%)	72,0%	72,0%	72,0%	72,0%	72,0%
- di cui CO (10%)	8,0%	8,0%	8,0%	8,0%	8,0%
TOTALE CS + CA + CO	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

	SVILUPPO PRECOMPETITIVO				
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE
Contributo nella Spesa (CS)	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%
Credito Agevolato CDP (CA) + Credito Ordinario (CO)	80,0%	80,0%	80,0%	80,0%	80,0%
- di cui CA (90%)	72,0%	72,0%	72,0%	72,0%	72,0%
- di cui CO (10%)	8,0%	8,0%	8,0%	8,0%	8,0%
TOTALE CS + CA + CO	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

	FORMAZIONE				
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE
Contributo nella Spesa (CS)	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%
Credito Agevolato CDP (CA) + Credito Ordinario (CO)	80,0%	80,0%	80,0%	80,0%	80,0%
- di cui CA (90%)	72,0%	72,0%	72,0%	72,0%	72,0%
- di cui CO (10%)	8,0%	8,0%	8,0%	8,0%	8,0%
TOTALE CS + CA + CO	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

COMER INDUSTRIES S.P.A.

Agevolazioni deliberate

	RICERCA INDUSTRIALE					
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Contributo nella Spesa (CS) fino a €	-	-	-	91.904,00	-	91.904,00
Credito Agevolato CDP (CA) + Credito Ordinario (CO) fino a €	-	-	-	367.616,00	-	367.616,00
- di cui CA fino a €	-	-	-	330.854,40	-	330.854,40
- di cui CO fino a €	-	-	-	36.761,60	-	36.761,60
TOTALE CS + CA + CO fino a €	-	-	-	459.520,00	-	459.520,00

	SVILUPPO PRECOMPETITIVO					
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Contributo nella Spesa (CS) fino a €	-	-	-	58.036,00	-	58.036,00
Credito Agevolato CDP (CA) + Credito Ordinario (CO) fino a €	-	-	-	232.144,00	-	232.144,00
- di cui CA fino a €	-	-	-	208.929,60	-	208.929,60
- di cui CO fino a €	-	-	-	23.214,40	-	23.214,40
TOTALE CS + CA + CO fino a €	-	-	-	290.180,00	-	290.180,00

	FORMAZIONE					
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Contributo nella Spesa (CS) fino a €	-	-	-	16.666,40	-	16.666,40
Credito Agevolato CDP (CA) + Credito Ordinario (CO) fino a €	-	-	-	66.665,60	-	66.665,60
- di cui CA fino a €	-	-	-	59.999,04	-	59.999,04
- di cui CO fino a €	-	-	-	6.666,56	-	6.666,56
TOTALE CS + CA + CO fino a €	-	-	-	83.332,00	-	83.332,00

COMER INDUSTRIES S.P.A.

Agevolazioni totali deliberate

	Ric. Industr. + Svil. Precomp.	Formazione	Totale
Contributo nella Spesa (CS) fino a €	149.940,00	16.666,40	166.606,40
Credito Agevolato CDP (CA) + Credito Ordinario (CO) fino a €	599.760,00	66.665,60	666.425,60
- di cui CA fino a €	539.784,00	59.999,04	599.783,04
- di cui CO fino a €	59.976,00	6.666,56	66.642,56
TOTALE CS + CA + CO fino a €	749.700,00	83.332,00	833.032,00

WALVOIL S.P.A

Imputazione territoriale costi

	RICERCA INDUSTRIALE						
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2	Sostegno Transitorio	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Personale	-	-	-	-	187.800	-	187.800
Spese generali	-	-	-	-	112.600	-	112.600
Attrezzature	-	-	-	-	20.000	-	20.000
Consulenze	-	-	-	-	130.000	-	130.000
Prestazioni di terzi	-	-	-	-	-	-	-
Beni immateriali	-	-	-	-	9.340	-	9.340
Materiali	-	-	-	-	20.000	-	20.000
Recuperi (da detrarre)	-	-	-	-	-10.000	-	-10.000
Subtotale	-	-	-	-	469.740	-	469.740
Investimenti	-	-	-	-	-	-	-
Totale	-	-	-	-	469.740	-	469.740

	SVILUPPO PRECOMPETITIVO						
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2	Sostegno Transitorio	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Personale	-	-	-	-	46.500	-	46.500
Spese generali	-	-	-	-	27.900	-	27.900
Attrezzature	-	-	-	-	185.000	-	185.000
Consulenze	-	-	-	-	20.000	-	20.000
Prestazioni di terzi	-	-	-	-	6.000	-	6.000
Beni immateriali	-	-	-	-	-	-	-
Materiali	-	-	-	-	85.000	-	85.000
Recuperi (da detrarre)	-	-	-	-	-90.000	-	-90.000
Subtotale	-	-	-	-	280.400	-	280.400
Investimenti	-	-	-	-	-	-	-
Totale	-	-	-	-	280.400	-	280.400

	FORMAZIONE						
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2	Sostegno Transitorio	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Personale docente	-	-	-	-	24.333	-	24.333
Spese trasferta personale	-	-	-	-	1.000	-	1.000
Altre spese correnti	-	-	-	-	4.670	-	4.670
Strumenti e attrezzature	-	-	-	-	-	-	-
Costi dei servizi di consulenza	-	-	-	-	31.333	-	31.333
Subtotale	-	-	-	-	61.336	-	61.336
Costo personale per i partecipanti alla form.	-	-	-	-	22.000	-	22.000
Totale	-	-	-	-	83.336	-	83.336

WALVOIL S.P.A

Forma e Misura dell'Intervento

	RICERCA INDUSTRIALE				
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE
Contributo nella Spesa (CS)	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%
Credito Agevolato CDP (CA) + Credito Ordinario (CO)	80,0%	80,0%	80,0%	80,0%	80,0%
- di cui CA (90%)	72,0%	72,0%	72,0%	72,0%	72,0%
- di cui CO (10%)	8,0%	8,0%	8,0%	8,0%	8,0%
TOTALE CS + CA + CO	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

	SVILUPPO PRECOMPETITIVO				
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE
Contributo nella Spesa (CS)	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%
Credito Agevolato CDP (CA) + Credito Ordinario (CO)	80,0%	80,0%	80,0%	80,0%	80,0%
- di cui CA (90%)	72,0%	72,0%	72,0%	72,0%	72,0%
- di cui CO (10%)	8,0%	8,0%	8,0%	8,0%	8,0%
TOTALE CS + CA + CO	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

	FORMAZIONE				
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE
Contributo nella Spesa (CS)	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%
Credito Agevolato CDP (CA) + Credito Ordinario (CO)	80,0%	80,0%	80,0%	80,0%	80,0%
- di cui CA (90%)	72,0%	72,0%	72,0%	72,0%	72,0%
- di cui CO (10%)	8,0%	8,0%	8,0%	8,0%	8,0%
TOTALE CS + CA + CO	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

WALVOIL S.P.A

Agevolazioni deliberate

	RICERCA INDUSTRIALE					
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Contributo nella Spesa (CS) fino a €	-	-	-	93.948,00	-	93.948,00
Credito Agevolato CDP (CA) + Credito Ordinario (CO) fino a €	-	-	-	375.792,00	-	375.792,00
- di cui CA fino a €	-	-	-	338.212,80	-	338.212,80
- di cui CO fino a €	-	-	-	37.579,20	-	37.579,20
TOTALE CS + CA + CO fino a €	-	-	-	469.740,00	-	469.740,00

	SVILUPPO PRECOMPETITIVO					
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Contributo nella Spesa (CS) fino a €	-	-	-	56.080,00	-	56.080,00
Credito Agevolato CDP (CA) + Credito Ordinario (CO) fino a €	-	-	-	224.320,00	-	224.320,00
- di cui CA fino a €	-	-	-	201.888,00	-	201.888,00
- di cui CO fino a €	-	-	-	22.432,00	-	22.432,00
TOTALE CS + CA + CO fino a €	-	-	-	280.400,00	-	280.400,00

	FORMAZIONE					
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Contributo nella Spesa (CS) fino a €	-	-	-	16.667,20	-	16.667,20
Credito Agevolato CDP (CA) + Credito Ordinario (CO) fino a €	-	-	-	66.668,80	-	66.668,80
- di cui CA fino a €	-	-	-	60.001,92	-	60.001,92
- di cui CO fino a €	-	-	-	6.666,88	-	6.666,88
TOTALE CS + CA + CO fino a €	-	-	-	83.336,00	-	83.336,00

WALVOIL S.P.A

Agevolazioni totali deliberate

	Ric. Industr. + Svil. Precomp.	Formazione	Totale
Contributo nella Spesa (CS) fino a €	150.028,00	16.667,20	166.695,20
Credito Agevolato CDP (CA) + Credito Ordinario (CO) fino a €	600.112,00	66.668,80	666.780,80
- di cui CA fino a €	540.100,80	60.001,92	600.102,72
- di cui CO fino a €	60.011,20	6.666,88	66.678,08
TOTALE CS + CA + CO fino a €	750.140,00	83.336,00	833.476,00

15A07247

MINISTERO DELLA DIFESA

DECRETO 30 giugno 2015.

Trasferimento dal demanio pubblico al patrimonio disponibile dello Stato di alcuni alloggi.

IL DIRETTORE
DEI LAVORI E DEL DEMANIO
DEL MINISTERO DELLA DIFESA

DI CONCERTO CON

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AGENZIA DEL DEMANIO

Visto il decreto legislativo del 15 marzo 2010, n. 66 recante il Codice dell'ordinamento militare, che prevede l'alienazione, da parte del Ministero della difesa, della proprietà, dell'usufrutto o della nuda proprietà di alloggi non più funzionali alle esigenze istituzionali, in numero non inferiore a tremila, compresi in interi stabili da alienare in blocco;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 15 marzo 2010, n. 90, recante il testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare;

Visto il decreto direttoriale n. 14/2/5/2010 del 22 novembre 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 70 del 26 marzo 2011, Supplemento ordinario n. 80, con il quale sono stati individuati nell'Allegato «A» al predetto decreto gli alloggi da alienare, ai fini dell'attuazione del programma pluriennale per la costruzione, l'acquisto e la ristrutturazione di alloggi di servizio per il personale militare di cui al decreto legislativo del 15 marzo 2010, n. 66 recante il Codice dell'ordinamento militare;

Visto l'art. 829 del Codice civile concernente il passaggio dei beni del demanio pubblico al patrimonio dello Stato;

Constatato che il citato decreto direttoriale prevede all'art. 2 che il trasferimento al patrimonio disponibile degli alloggi da alienare venga formalizzato mediante successivi decreti di trasferimento emanati di concerto con l'Agenzia del demanio, previa formalizzazione delle relative dichiarazioni in catasto;

Considerato che gli alloggi da alienare di cui all'Allegato «A» del decreto n. 14/2/5/2010 del 22 novembre 2010 appartengono in parte al demanio pubblico dello Stato ed in parte al patrimonio indisponibile dello Stato;

Ravvisata la necessità di provvedere, per gli alloggi appartenenti al patrimonio indisponibile dello Stato, al loro trasferimento al patrimonio disponibile dello Stato per consentirne l'alienazione;

Visto l'art. 9 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 che classifica tra i beni immobili disponibili quelli che non sono destinati ad un servizio pubblico o governativo;

Considerato che gli alloggi riportati nell'Allegato «A» al decreto n. 14/2/5/2010 del 22 novembre 2010 non sono più funzionali alle esigenze delle Forze armate;

Decreta:

Art. 1.

1. Gli alloggi di cui alle premesse, individuati nell'elenco allegato al presente decreto, del quale costituiscono parte integrante, sono trasferiti dal patrimonio indisponibile dello Stato al patrimonio disponibile, per essere alienati per le finalità dell'art. 306 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 recante il Codice dell'ordinamento militare e secondo le modalità definite nel decreto del Presidente della Repubblica del 15 marzo 2010, n. 90, recante il testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di Ordinamento militare.

Art. 2.

Il presente decreto è soggetto alla registrazione presso gli organi di controllo.

Roma, 30 giugno 2015

Il direttore dei lavori e del demanio
del Ministero della difesa
FALSAPERNA

Il direttore generale
dell'Agenzia del demanio
REGGI

Registrato alla Corte dei conti il 30 luglio 2015
Difesa, foglio n. 1620

Allegato al Decreto n. 232/3/5/2015

N.	CODICE ALLOGGIO	COMUNE	INDIRIZZO	RIFERIMENTI Nuovo Catasto Edilizio Urbano	NOTE
1	ECE0036	CAPUA (CE)	VIA SANTA MARIA LA FOSSA 39	fg. 39, part. 5055, sub. 3.	
2	ECE0037	CAPUA (CE)	VIA SANTA MARIA LA FOSSA 39	fg. 39, part. 5055, sub. 2.	
3	ECE0038	CAPUA (CE)	VIA SANTA MARIA LA FOSSA 39	fg. 39, part. 5055, sub. 4.	
4	ECE0039	CAPUA (CE)	VIA SANTA MARIA LA FOSSA 39	fg. 39, part. 5055, sub. 5.	
5	ECE0040	CAPUA (CE)	VIA SANTA MARIA LA FOSSA 39	fg. 39, part. 5055, sub. 6.	
6	ECE0041	CAPUA (CE)	VIA SANTA MARIA LA FOSSA 39	fg. 39, part. 5055, sub. 7.	
7	ATA0981	GROTTAGLIE (TA)	S.S. SAN GIORGIO 1	foglio 53, part.293, sub.5 con posto auto scoperto al sub.10	
8	ATA0982	GROTTAGLIE (TA)	S.S. SAN GIORGIO 1	foglio 53, part.293, sub.4 con posto auto scoperto al sub.8	
9	ATA0983	GROTTAGLIE (TA)	S.S. SAN GIORGIO 1	foglio 53, part.293, sub.1 con posto auto scoperto al sub.7	
10	ATA0984	GROTTAGLIE (TA)	S.S. SAN GIORGIO 1	foglio 53, part.293, sub.2 con posto auto scoperto al sub.9	
11	ATA0985	GROTTAGLIE (TA)	S.S. SAN GIORGIO 1	foglio 53, part.293, sub.3 con posto auto scoperto al sub.11	
12	ATA0986	GROTTAGLIE (TA)	S.S. SAN GIORGIO 1	foglio 53, part.293, sub.6 con posto auto scoperto al sub.12	
13	APA1073	PALERMO	VIA BOLOGNI 5	fg. 47, part. 6347, sub. 5 con posto auto scoperto al fg. 47, part. 6347, sub. 2	
14	APA1074	PALERMO	VIA BOLOGNI 5	fg. 47, part. 6347, sub. 4 con posto auto scoperto al fg. 47, part. 6347, sub. 3	
15	APA1075	PALERMO	VIA GIUSEPPE PITRE' 231	fg. 140, part. 375, sub. 6 con ·1/4 della superficie del posto auto coperto al fg.140, part. 375, sub. 10	
16	APA1076	PALERMO	VIA GIUSEPPE PITRE' 231	fg.140, part. 375, sub. 5 con ·1/4 della superficie del posto auto coperto al fg. 140, part. 375, sub. 10	
17	APA1077	PALERMO	VIA GIUSEPPE PITRE' 231	fg.140, part. 375, sub. 7 con ·1/4 della superficie del posto auto coperto al fg. 140, part. 375, sub. 10	
18	APA1079	PALERMO	VIA GIUSEPPE PITRE' 231	fg.140, part. 375, sub. 8 con ·1/4 della superficie del posto auto coperto al fg. 140, part. 375, sub. 10	

N.	CODICE ALLOGGIO	COMUNE	INDIRIZZO	RIFERIMENTI Nuovo Catasto Edilzio Urbano	NOTE
19	APA1080	PALERMO	VIA GIUSEPPE PITRE' 231	fg.140, part. 375, sub. 21 con ·box auto al fg. 140, part. 375, sub. 13	
20	APA1081	PALERMO	VIA GIUSEPPE PITRE' 231	fg.140, part. 375, sub. 20 con ·box auto al fg. 140, part. 375, sub. 16	
21	APA1082	PALERMO	VIA GIUSEPPE PITRE' 231	fg.140, part. 375, sub. 23 con ·box auto al fg. 140, part. 375, sub. 14	
22	APA1083	PALERMO	VIA GIUSEPPE PITRE' 231	fg.140, part. 375, sub. 22 con ·box auto al fg. 140, part. 375, sub. 15	
23	EBO0266	SASSO MARCONI (BO	VIA PONTE'ALBANO 46	fg. 79, part. 187	
24	[illegible] SOFFITTA	ROMA	VIA ROCCAGORGA 15	foglio 909 part 1994 sub 580	I RIFERIMENTI catastali indicati a fianco integrano quelli riportati nel Decreto n.158/1/5/2014 del 30/01/2014.

15A07185

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 11 agosto 2015.

Determinazione dell'indennità di abbattimento di bovini e bufalini infetti da tubercolosi e da brucellosi, di ovini e caprini infetti da brucellosi e di bovini e bufalini infetti da leucosi bovina enzootica, per l'anno 2015.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

ED

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la legge 9 giugno 1964, n. 615 recante «Bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi» e successive modificazioni;

Visto l'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296 e successive modificazioni, che stabilisce che il Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del tesoro e il Ministro delle politiche agricole, modifica a gennaio di ogni anno, con decreto, l'indennità per l'abbattimento dei bovini infetti da tubercolosi e brucellosi e degli ovini e caprini infetti da brucellosi;

Visti i criteri e le modalità stabiliti con decreto del Ministro della sanità 30 giugno 1986 per la determinazione delle misure delle indennità di abbattimento dei bovini, bufalini, ovini e caprini, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 1° ottobre 1986, n. 228;

Vista la legge 2 giugno 1988, n. 218 recante «Misure per la lotta contro l'afta epizootica ed altre malattie epizootiche degli animali» e sue successive modificazioni;

Visto il decreto del Ministro della sanità 2 luglio 1992, n. 453, recante regolamento concernente il piano nazionale per la eradicazione della brucellosi negli allevamenti ovini e caprini, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 23 Novembre 1992, n. 276 e successive modificazioni;

Visto il decreto del Ministro della sanità 27 agosto 1994, n. 651, recante regolamento concernente il piano nazionale per la eradicazione della brucellosi negli allevamenti bovini, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 26 novembre 1994, n. 277 e successive modificazioni;

Visto il decreto del Ministro della sanità 15 dicembre 1995, n. 592, recante regolamento concernente il piano nazionale per la eradicazione della tubercolosi negli allevamenti bovini e bufalini, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 30 maggio 1996 n. 125 e successive modificazioni;

Visto il decreto del Ministro della sanità 2 maggio 1996, n. 358, recante regolamento concernente il piano nazionale per l'eradicazione della leucosi bovina enzootica, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 10 luglio 1996, n. 160 e successive modificazioni;

Visto il decreto del Ministro della salute 16 ottobre 2014, concernente la determinazione della misura delle indennità di abbattimento degli animali della specie bovina, bufalina, ovina e caprina per l'anno 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 22 dicembre 2014, n. 296;

Preso atto di quanto comunicato dal Direttore generale salute e consumatori (DGSANCO) della Commissione europea, con nota prot. n. 592884 del 17 aprile 2013, a seguito della ispezione svoltasi in Sicilia, dal 18 al 21 marzo 2013, sullo stato di finanziamento dei programmi di eradicazione della brucellosi in Sicilia, con particolare riguardo al punto 2, in cui è specificato che l'indennizzo fissato a livello nazionale per gli ovi-caprini supera di molto il valore di mercato, incidendo negativamente sui programmi di risanamento;

Considerato che le regioni predispongono, in collaborazione con gli Istituti zooprofilattici sperimentali territorialmente competenti, specifici piani di sorveglianza per la tubercolosi, brucellosi e leucosi negli allevamenti bovini da ingrasso;

Ritenuto pertanto di non differenziare l'indennizzo di bovini da allevamento e da riproduzione rispetto a quelli da ingrasso, in considerazione dell'esiguo numero dí questi ultimi eventualmente interessati dai provvedimenti di abbattimento;

Considerato che le spese relative alla corresponsione delle indennità di cui trattasi gravano sugli stanziamenti previsti dal Fondo sanitario nazionale;

Ritenuto di procedere alla determinazione per l'anno 2015 della misura delle indennità di abbattimento dei bovini e bufalini infetti da tubercolosi, brucellosi e leucosi bovina enzootica e degli ovini e caprini infetti da brucellosi;

Tenuto conto del parere espresso dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, con nota prot. n. 7641 del 9 aprile 2015, riguardo agli aggiornamenti delle indennità di abbattimento per l'anno 2015, in cui è individuata, ai fini della determinazione dell'indenniz-

zo, la categoria di ovi-caprini a fine produzione, in cui rientrano gli animali con età uguale o maggiore a sei anni;

Decreta:

Art. 1.

Indennizzi previsti per i bovini e bufalini

1. La misura massima dell'indennità di abbattimento prevista dall'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, da corrispondere ai proprietari dei bovini abbattuti perché infetti da tubercolosi, da brucellosi e da leucosi enzootica dei bovini è stabilita in € 473,81.

2. La misura massima dell'indennità di abbattimento prevista dall'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, da corrispondere per i bovini quando le carni ed i visceri debbono essere interamente distrutti è stabilita in € 869,00.

3. La misura massima dell'indennità di abbattimento prevista dall'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, da corrispondere ai proprietari dei bufalini abbattuti perché infetti da tubercolosi, brucellosi e leucosi, è stabilita in € 414,65.

4. La misura massima dell'indennità di abbattimento prevista dall'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, da corrispondere per i bufalini quando le carni ed i visceri debbono essere interamente distrutti, è stabilita in € 759,89.

5. La misura di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 è aumentata del 50% per capo, negli allevamenti bovini e bufalini che non superano i dieci capi.

6. Nelle tabelle allegate al presente decreto sono fissate le indennità per categoria, età e sesso dei capi della specie bovina e bufalina infetti e abbattuti o abbattuti e distrutti.

7. La misura delle indennità di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 decorre dal 1° gennaio 2015 per gli animali abbattuti nel corso dell'anno 2015.

Art. 2.

Indennizzi previsti per gli ovi-caprini

1. L'indennità di abbattimento prevista dall'art. 2 della legge 9 giugno 1964, n. 615 e successive modificazioni da corrispondere ai proprietari degli ovini abbattuti perché infetti da brucellosi, stabilita a decorrere dal 1° gennaio 2013 in € 109,22 a capo per i capi iscritti ai libri genealogici, ed in € 79,98 a capo per i capi non iscritti, permane invariata sia per i capi iscritti che per i capi non iscritti ai libri genealogici, con decorrenza dal 1° gennaio 2015 per gli animali abbattuti nel corso dell'anno 2015.

2. L'indennità di abbattimento prevista dall'art. 2 della legge 9 giugno 1964, n. 615 e successive modificazioni da corrispondere ai proprietari di caprini abbattuti perché infetti da brucellosi, stabilita a decorrere dal 1° gennaio 2013 in € 145,87 a capo per i capi iscritti ai libri genealogici e in € 101,74 a capo per i capi non iscritti, permane invariata sia per i capi iscritti che per i capi non iscritti ai libri genealogici, con decorrenza dal 1° gennaio 2015 per gli animali abbattuti nel corso dell'anno 2015.

3. Le indennità di abbattimento di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, sono pari al 35 percento della relativa indennità riconosciuta nel 2014 nel caso di ovini e caprini con età maggiore o uguale a 6 anni.

Art. 3.

Disposizioni finali

1. Le maggiorazioni dell'indennità di abbattimento previste dall'art. 5 della legge 2 giugno 1988, n. 218 si applicano anche ai casi di reinfezione negli allevamenti ufficialmente indenni a condizione che venga accertato il rispetto delle disposizioni vigenti in materia di profilassi della tubercolosi, brucellosi e leucosi.

2. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto è inviato agli organi di controllo.

Roma, 11 agosto 2015

Il Ministro della salute
LORENZIN

Il Ministro dell'economia e delle finanze
PADOAN

Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
MARTINA

Registrato alla Corte dei conti il 14 settembre 2015
Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, reg.ne prev. n. 3833

ALLEGATO

TABELLA INDENNITA' PER CATEGORIA, ETA' E SESSO DI CAPI DELLA SPECIE BOVINA INFETTI E ABBATTUTI O DISTRUTTI – ANNO 2015

CATEGORIA	Indennità spettante nella misura massima di € 473,81		Indennità spettante nella misura massima di € 869 nei casi in cui le carni e i visceri degli animali debbano essere interamente distrutti.	
	Iscritti al libro genealogico	Non iscritti al libro genealogico	Iscritti al libro genealogico	Non iscritti libro genealogico
VITELLO				
maschio e femmina ……………	156,8	117,04	286,15	224,52
VITELLONE				
maschio…………………………	//	147,3	//	243,33
femmina ………………………	308,62	223,31	570,23	423,04
MANZO				
maschio ………………………..	//	159,6	//	234,51
femmina ………………………..	427,5	309,27	781,85	592
BUE	//	109,63	//	209,17
VACCA				
Di età non superiore a 8 anni …	473,81	357,39	869,00	647,45
Di età superiore a 8 anni ………..	439,87	336,37	811,13	617,04
TORO……………………………	136,41	//	224,81	//

TABELLA INDENNITA' PER CATEGORIA, ETA' E SESSO DI CAPI DELLA SPECIE BUFALINA INFETTI E ABBATTUTI O DISTRUTTI – ANNO 2015

CATEGORIA	Indennità spettante nella misura massima di € 414,65		Indennità spettante nella misura massima di € 759,89 nei casi in cui le carni e i visceri degli animali debbano essere interamente distrutti.	
	Iscritti al libro genealogico	Non iscritti al libro genealogico	Iscritti al libro genealogico	Non iscritti libro genealogico
VITELLO (BUFALO)				
maschio e femmina ……………	127,34	100	232,83	189,10
VITELLONE (BUFALO)				
maschio…………………………	//	106,66	//	176,57
femmina ……………………..	233,73	186,27	432,25	353,65
MANZO (BUFALO)				
maschio ………………………..	//	123,80	//	181,51
femmina ………………………..	343,62	261,77	609,09	500,49
VACCA (BUFALO)				
Di età non superiore a 8 anni …	414,65	345,24	759,89	623,47
Di età superiore a 8 anni ……….	307,94	252,76	568,23	464,32
TORO (BUFALO)……………	129,25	//	213,41	//

15A07248

DECRETO 8 settembre 2015.

Conferma del riconoscimento del carattere scientifico dell'IRCCS «Istituto scientifico romagnolo per lo studio e la cura dei tumori (I.R.S.T.) s.r.l.», in Meldola, per la disciplina «Terapie avanzate nell'ambito dell'oncologia medica».

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, concernente il riordino degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (di seguito IRCCS), come modificato dal decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189;

Visto l'art. 13 del richiamato decreto legislativo, che stabilisce i requisiti necessari ai fini del riconoscimento del carattere scientifico degli Istituti;

Visto, in particolare, l'art. 15, comma 1, del sopra indicato decreto legislativo n. 288 del 2003, che stabilisce che ogni due anni le Fondazioni IRCCS, gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico non trasformati e quelli privati inviano al Ministero della salute i dati aggiornati circa il possesso dei requisiti di cui all'art. 13 del decreto medesimo, nonché la documentazione necessaria ai fini della conferma di cui al decreto del Ministro della salute 14 marzo 2013, come modificato con decreto del Ministro della salute 5 febbraio 2015, e che sulla base della sussistenza dei suddetti requisiti il Ministro della salute, d'intesa con il presidente della regione interessata, conferma o revoca il riconoscimento;

Visto il decreto 8 marzo 2012 del Ministro della salute, adottato d'intesa con il Presidente della regione Emilia-Romagna, con il quale è stato riconosciuto il carattere scientifico dell'«Istituto scientifico romagnolo per lo studio e la cura dei tumori (I.R.S.T.) S.r.l.», per la disciplina «Terapie avanzate nell'ambito dell'oncologia medica», per le sedi di Meldola (Forlì-Cesena) via P. Maroncelli n. 40 (sede legale), di Forlì via C. Forlanini n. 34, relativamente alle attività di radioterapia, laboratorio biologico, degenza ordinaria e day hospital di oncologia con ambulatori clinici dell'ospedale «Morgagni - Pierantoni» e di Cesena viale G. Ghirotti n. 286, relativamente all'attività di day hospital di oncologia ed ematologia con ambulatori clinici dell'ospedale «M. Bufalini»;

Vista la nota del 21 ottobre 2014 con la quale l'Istituto scientifico romagnolo per lo studio e la cura dei tumori (I.R.S.T.) S.r.l. ha trasmesso a questo Ministero la documentazione necessaria ai fini della conferma del riconoscimento quale Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico per la disciplina «Terapie avanzate nell'ambito dell'oncologia medica» per le sedi di Meldola (Forlì-Cesena) via P. Maroncelli n. 40 (sede legale), di Forlì via C. Forlanini n. 34, relativamente alle attività di radioterapia, laboratorio biologico, degenza ordinaria e day hospital di oncologia con ambulatori clinici dell'ospedale «Morgagni - Pierantoni» e di Cesena viale G. Ghirotti n. 286, relativamente all'attività di day hospital di oncologia ed ematologia con ambulatori clinici dell'ospedale «M. Bufalini»;

Vista la delibera n. 1592 del 13 ottobre 2014 con la quale la giunta della regione Emilia-Romagna ha riconosciuto la coerenza dell'istanza di conferma del riconoscimento del carattere scientifico con la propria programmazione sanitaria in relazione alla disciplina predetta;

Vista la relazione riguardante la site-visit effettuata presso il citato Istituto in data 25 marzo 2015 dagli esperti della commissione di valutazione nominata con decreto 18 febbraio 2015 del Direttore generale della ricerca e dell'innovazione in sanità;

Accertata la sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 13, comma 3, lettere da *a)* ad *h)* del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, e successive modificazioni;

Vista la nota prot. n. 556877 del 3 agosto 2015 con la quale il Presidente della regione Emilia-Romagna ha espresso la propria formale intesa ai fini dell'adozione del provvedimento di conferma del riconoscimento;

Decreta:

Art. 1.

1. È confermato il riconoscimento del carattere scientifico, per la disciplina «Terapie avanzate nell'ambito dell'oncologia medica», dell'IRCCS di diritto privato, «Istituto scientifico romagnolo per lo studio e la cura dei tumori (I.R.S.T.) S.r.l.», con sedi in Meldola (Forlì-Cesena), alla via P. Maroncelli n. 40 (sede legale), in Forlì alla via C. Forlanini n. 34, relativamente alle attività di radioterapia, laboratorio biologico, degenza ordinaria e day hospital di oncologia con ambulatori clinici dell'ospedale «Morgagni - Pierantoni» e in Cesena viale G. Ghirotti n. 286, relativamente all'attività di day hospital di oncologia ed ematologia con ambulatori clinici dell'ospedale «M. Bufalini».

2. Il riconoscimento è soggetto a revisione, ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, all'esito dell'invio dei dati aggiornati circa il possesso dei requisiti e della documentazione necessaria ai fini della conferma.

Roma, 8 settembre 2015

Il Ministro: LORENZIN

15A07219

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 6 agosto 2015.

Liquidazione coatta amministrativa della «Full Time autonoleggio società cooperativa», in Roma e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Viste le risultanze ispettive dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa «Full time autonoleggio Società cooperativa»;

Vista l'istruttoria effettuata dalla competente Divisione VI, dalla quale sono emersi gli estremi per l'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ex art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente Registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio 31 dicembre 2010, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 97.047,00, si riscontra una massa debitoria di € 122.252,00 ed un patrimonio netto negativo di € - 29.134,00;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Full time autonoleggio Società cooperativa», con sede in Roma (codice fiscale 10352741002) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominata commissario liquidatore la dott.ssa Giuliana Bonaria Bo, nata a Sassari il 2 giugno 1967, e domiciliata in Roma, via del Gesù n. 70.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 6 agosto 2015

Il Ministro: GUIDI

15A07238

DECRETO 6 agosto 2015.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Fercon società cooperativa a r.l.», in Roma.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto ministeriale 10 aprile 2015 n. 171, con il quale la «Fercon Società cooperativa a r.l.», con sede in Roma è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e l'avv. Carolina Lussana ne è stata nominata commissario liquidatore;

Vista la nota pervenuta in data 18 giugno 2015, con la quale il citato commissario liquidatore ha comunicato di dimettersi dall'incarico conferitogli;

Vista la proposta con la quale la Direzione generale per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali all'esito dell'istruttoria condotta, richiede la sostituzione del commissario liquidatore;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominata commissario liquidatore della società in premessa la dott.ssa Giuliana Bonario Bo, nata a Sassari il 2 giugno 1967, e domiciliata in Roma, via del Gesù n. 70, in sostituzione dell'avv. Carolina Lussana, rinunciataria.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 6 agosto 2015

Il Ministro: GUIDI

15A07239

DECRETO 8 settembre 2015.

Liquidazione coatta amministrativa della «Centro trasporti dedicati - società cooperativa», in Brescia e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza con la quale la Confcooperative ha chiesto che la società «Centro trasporti dedicati - Società cooperativa» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'Associazione di rappresentanza dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente Registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio 31 dicembre 2014, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 6.028,00, si riscontra una massa debitoria di € 15.210,00 ed un patrimonio netto negativo di € - 9.552,00;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati e che il legale rappresentante ha formalizzato la rinuncia alle controdeduzioni e il consenso alla liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 giugno 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Centro trasporti dedicati - Società cooperativa», con sede in Brescia (codice fiscale 03419330984) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies*.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Fabio Casati (C.F. CSTFBA74P06D612B), nato a Firenze il 6 settembre 1974, e domiciliato in Collebeato (Brescia), via Vittorio Veneto n. 4.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 8 settembre 2015

d'ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
COZZOLI

15A07237

DECRETO 8 settembre 2015.

Liquidazione coatta amministrativa della «Coop. Edile La Leonessa società cooperativa in liquidazione», in Milano e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza con la quale la Confederazione cooperative italiane ha chiesto che la società «Coop. edile La leonessa Società cooperativa in liquidazione» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'Associazione di rappresentanza dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente Registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio 31 dicembre 2011, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 2.561.307,00, si riscontra una massa debitoria di € 3.025.379 ed un patrimonio netto negativo di € 550.811,00;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 giugno 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Coop. edile La leonessa Società cooperativa in liquidazione», con sede in Milano (codice fiscale 05844370964) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore la dott.ssa Chiara Rossini (C.F. RSS CHR 81L59 F205R), nata a Milano il 19 luglio 1981, ivi domiciliata in via Savona n. 69.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 8 settembre 2015

d'ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
COZZOLI

15A07240

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 14 settembre 2015.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Stilnox», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 1187/2015).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro "Visti semplici", foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il Prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente "Interventi correttivi di finanza pubblica" con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica", che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della Direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 “Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)”, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente “Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata”;

Visto il decreto con il quale la società MEDIFARM S.R.L. è stata autorizzata all’importazione parallela del medicinale STILNOX;

Vista la determinazione di classificazione in fascia C(nn) ai sensi dell’art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla Legge 8 novembre 2012, n. 189;

Vista la domanda con la quale la ditta MEDIFARM S.R.L. ha chiesto la riclassificazione della confezione codice AIC n. 041674021;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico scientifica del 13 luglio 2015;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale STILNOX nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

Confezione

“10 mg compresse rivestite con film” 30 compresse

AIC n. 041674021 (in base 10) 17RT95 (in base 32)

Classe di rimborsabilità: C

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale STILNOX è la seguente: Medicinale soggetto a prescrizione medica (RR)

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio.

Roma, 14 settembre 2015

Il direttore generale: PANI

15A07196

DETERMINA 14 settembre 2015.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Triatec», ai sensi dell’articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 1174/2015).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l’art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l’Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell’economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull’organizzazione ed il funzionamento dell’Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell’art. 48 sopra citato come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell’economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute dell’8 novembre 2011, registrato dall’Ufficio centrale del bilancio al registro «Visti semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale dell’Agenzia italiana del farmaco il Prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all’art. 8;

Visto l’art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l’art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l’attuazione della Direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visto il decreto con il quale la società Pricetag S.p.a. è stata autorizzata all'importazione parallela del medicinale TRIATEC;

Vista la determinazione di classificazione in fascia C(nn) ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla Legge 8 novembre 2012, n. 189;

Vista la domanda con la quale la ditta Pricetag S.p.a. ha chiesto la riclassificazione delle confezioni con n. A.I.C. 043315035 e 043315047;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico scientifica nella seduta del 13 luglio 2015;

Vista la deliberazione n. 20 del 29 luglio 2015 del Consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale Triatec nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

Confezione: «2,5 mg compresse» 28 compresse divisibili, A.I.C. n. 043315035 (in base 10) 199VUV (in base 32);

Classe di rimborsabilità: «A»;

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 4,25;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 7,01.

Confezione: «10 mg compresse» 28 compresse divisibili, A.I.C. n. 043315047 (in base 10) 199VV7 (in base 32);

Classe di rimborsabilità: «A»;

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 5,94;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 9,81.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale Triatec è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 14 settembre 2015

Il direttore generale: PANI

15A07199

DETERMINA 14 settembre 2015.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Congescor», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 1173/2015).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro «Visti semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato Direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visto il decreto con il quale la società «General Pharma Solutions S.p.a.» è stata autorizzata all'importazione parallela del medicinale «Congescor»;

Vista la determinazione di classificazione in fascia «C (nn)» ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189;

Vista la domanda con la quale la ditta «General Pharma Solutions S.p.a.» ha chiesto la riclassificazione della confezione con A.I.C. n. 043828019;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 13 luglio 2015;

Vista la deliberazione n. 20 del 29 luglio 2015 del consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale CONGESCOR nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

confezione: 28 compresse in blister PVC/AL da 2,5 mg - A.I.C. n. 043828019 (in base 10), 19TJTM (in base 32); classe di rimborsabilità «A»; prezzo ex factory (IVA esclusa): € 5,38; prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 8,88.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Congescor» è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 14 settembre 2015

Il direttore generale: PANI

15A07200

DETERMINA 14 settembre 2015.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Lansox», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 1165/2015).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro «Visti semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Visto il decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito nella legge 24 giugno 2009, n. 77, con il quale all'art. 13, comma 1, lettera *b)* viene rideterminata la quota di spettanza per le aziende farmaceutiche, prevista all'art. 1, comma 40 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nel 58,65 per cento del prezzo al pubblico al netto dell'imposta sul valore aggiunto;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visto il decreto con il quale la società «Pricetag S.p.a.» è stata autorizzata all'importazione parallela del medicinale «Lansox»;

Vista la determinazione di classificazione in fascia «C (nn)» ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189;

Vista la domanda con la quale la ditta «Pricetag S.p.a.» ha chiesto la riclassificazione della confezione codice A.I.C. n. 043713015;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico-scientifica del 18 maggio 2015;

Vista la deliberazione n. 19 del 30 giugno 2015 del consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale LANSOX nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

confezione: «30 mg capsule rigide» 14 capsule - A.I.C. n. 043713015 (in base 10), 19Q0HR (in base 32); classe di rimborsabilità «A nota 1-48»; prezzo ex factory (IVA esclusa): € 6,37; prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 10,52.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Lansox» è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 14 settembre 2015

Il direttore generale: PANI

15A07201

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Deferoxamina Noridem».

Estratto determina n. 1177/2015 del 14 settembre 2015

Medicinale: DEFEROXAMINA NORIDEM.

Titolare A.I.C.: Noridem Enterprises Ltd. - Evagorou & Makariou - Mitsi Building 3 - Suit. 115, 1065 Nicosia Cipro.

Confezioni e numeri A.I.C.:

"500 mg polvere per soluzione iniettabile o infusione" 10 flaconcini in vetro - A.I.C. n. 043361017 (in base 10) 19C8RT (in base 32)

"2 g polvere per soluzione iniettabile o infusione" 1 flaconcino in vetro - A.I.C. n. 043361029 (in base 10) 19C8S5 (in base 32).

Forma farmaceutica

Polvere liofilizzata sterile disponibile in fiale contenenti 500 mg di deferoxamina mesilato.

Polvere liofilizzata sterile disponibile in fiale contenenti 2 g di deferoxamina mesilato.

Composizione: ogni fiala contiene:

Principio attivo:

deferoxamina mesilato 500 mg;

deferoxamina mesilato 2 g.

Eccipienti: nessuno.

Produzione principio attivo:

Strides Italia S.r.l. (Diaspa Trade Mark);

Strada Provinciale per Voghera 1 - Corana - Pavia.

Rilascio lotti, controllo lotti, produzione, confezionamento

Demo SA Pharmaceutical Industry - 21 Km National Road Athens-Lamia GR-145 68 Krioneri Attica – Grecia.

Indicazioni terapeutiche

Trattamento del sovraccarico cronico di ferro, come ad esempio:

Emosiderosi trasfusionale in pazienti che ricevono trasfusioni periodiche (ad. es., talassemia maggiore);

Emocromatosi primaria e secondaria in pazienti in cui la presenza di disordini concomitanti (ad es., anemia grave, ipoproteinemia, insufficienza renale o cardiaca) impediscono l'impiego della flebotomia.

Trattamento dell'avvelenamento acuto da ferro.

Per la diagnosi della malattia da accumulo di ferro e di alcune anemie.

Per il sovraccarico di alluminio in pazienti in terapia di mantenimento con dialisi per insufficienza renale terminale in cui le misure preventive (ad es., osmosi inversa) non hanno avuto successo e con malattia ossea da alluminio confermata e/o anemia, encefalopatia da dialisi e per la diagnosi del sovraccarico da alluminio.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Le confezioni di cui all'art. 1 risultano collocate, in virtù dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)*, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale Deferoxamina Noridem è la seguente:

medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale se il medicinale è inserito nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107quater, par. 7 della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia Europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A07193

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Cisatracurio Accord».

Estratto determina n. 1185/2015 del 14 settembre 2015

Medicinale: CISATRACURIO ACCORD

Titolare AIC: Accord Healthcare Limited, Sage House, 319 Pinner Road, North Harrow, Middlesex, HA1 4HF, Regno Unito

Confezione

"2 mg/ml soluzione iniettabile/per infusione" 1 flaconcino in vetro da 2,5 ml

AIC n. 043234018 (in base 10) 197DR2 (in base 32)

Confezione

"2 mg/ml soluzione iniettabile/per infusione" 5 flaconcini in vetro da 2,5 ml

AIC n. 043234020 (in base 10) 197DR4 (in base 32)

Confezione

"2 mg/ml soluzione iniettabile/per infusione" 1 flaconcino in vetro da 5 ml

AIC n. 043234032 (in base 10) 197DRJ (in base 32)

Confezione

"2 mg/ml soluzione iniettabile/per infusione" 5 flaconcini in vetro da 5 ml

AIC n. 043234044 (in base 10) 197DRW (in base 32)

Confezione

"2 mg/ml soluzione iniettabile/per infusione" 1 flaconcino in vetro da 10 ml

AIC n. 043234057 (in base 10) 197DS9 (in base 32)

Confezione

"2 mg/ml soluzione iniettabile/per infusione" 5 flaconcini in vetro da 10 ml

AIC n. 043234069 (in base 10) 197DSP (in base 32)

Confezione

"2 mg/ml soluzione iniettabile/per infusione" 1 flaconcino in vetro da 25 ml

AIC n. 043234071 (in base 10) 197DSR (in base 32)

Confezione

"2 mg/ml soluzione iniettabile/per infusione" 2 flaconcini in vetro da 25 ml

AIC n. 043234083 (in base 10) 197DT3 (in base 32)

Confezione

"5 mg/ml soluzione iniettabile/per infusione" 1 flaconcino in vetro da 30 ml

AIC n. 043234095 (in base 10) 197DTH (in base 32)

Confezione

"5 mg/ml soluzione iniettabile/per infusione" 5 flaconcini in vetro da 30 ml

AIC n. 043234107 (in base 10) 197DTV (in base 32)

Forma farmaceutica: Soluzione iniettabile/per infusione.

Composizione: Principio attivo:

Cisatracurio Accord 2 mg:

1 ml di soluzione iniettabile o per infusione contiene 2,68 mg di cisatracurio besilato equivalente a 2 mg di cisatracurio

- Un flaconcino da 2,5 ml contiene 5 mg di cisatracurio.
- Un flaconcino da 5 ml contiene 10 mg di cisatracurio.
- Un flaconcino da 10 ml contiene 20 mg di cisatracurio.
- Un flaconcino da 25 ml contiene 50 mg di cisatracurio.

Cisatracurio Accord 5 mg: 1 ml di soluzione iniettabile o per infusione contiene 6,70 mg di cisatracurio besilato equivalente a 5 mg di cisatracurio

- Un flaconcino da 30 ml contiene 150 mg di cisatracurio.

Eccipienti: Soluzione di acido benzensolfonico (per la regolazione del *pH)*, Acqua per preparazioni iniettabili.

Produzione principio attivo:

Cisatracurium Besilate - Sicor Società Italiana Corticosteroidi S.r.l. - Via Terrazzano 77 - 200 17 Rho (Milan) - Italy

Cisatracurium Besilate - Sicor S.r.l., Santhià site - 13048 Santhià (VC)

API Testing site: Cisatracurium Besilate

Teva Czech Industries s.r.o.

Ostravska 29 Opava – Komarov, 74770

Czech Republic

Testing site:

Cisatracurium Besilate

TEVA Gyógyszergyár Zrt.

Pallagi út 13 Debrecen H-4042

Hungary

Manufacturing and testing of active pharmaceutical ingredient

Rilascio lotti:

Accord Healthcare Limited

Ground floor, Sage House, 319 Pinner Road, North Harrow, Middlesex,

HA1 4HF

United Kingdom

Cemelog-BRS Kft./Cemelog-BRS Ltd.

Vasùt Utca 13 (Pharma Park), Budaörs 2040

Controllo lotti:

Astron Research Limited

2nd and 3rd floor, Sage House, 319 Pinner Road, North Harrow, Middlesex, HA1 4HF

Wessling Hungary Kft

Fòti ùt 56., Budapest, 1047

Hungary

Controllo qualità:

Pharmavalid Pharmaceutical, Measurement and Services Ltd. Microbiological Laboratory (pharmavalid Ltd. Microbiological Laboratory)

1136 Budapest, Tátra u. 27/b

Hungary

Produzione, confezionamento primario e secondario:

Intas Pharmaceuticals Limited

Plot No. 457, 458, Sarkhej-Bavla Highway, Matoda, Tal. Sanand, Ahmedabad, Gujarat, 382210

India

Confezionamento secondario:

Accord Healthcare Limited

Unit C & D, Homefield Business park, Homefield Road, Haverhill, CB9 8QP

United Kingdom

Indicazioni terapeutiche: L'uso di Cisatracurio Accord è indicato durante procedure chirurgiche e altre procedure negli adulti e nei bambini di età uguale o superiore a 1 mese. L'uso di Cisatracurio Accord è inoltre indicato negli adulti che richiedono terapia intensiva. Cisatracurio Accord può essere utilizzato in aggiunta all'anestesia generale o alla sedazione in unità di terapia intensiva (UTI) per rilasciare la muscolatura scheletrica e facilitare l'intubazione tracheale e la ventilazione meccanica.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione

"2 mg/ml soluzione iniettabile/per infusione" 5 flaconcini in vetro da 2,5 ml

AIC n. 043234020 (in base 10) 197DR4 (in base 32)

Classe di rimborsabilità: C

Confezione

"2 mg/ml soluzione iniettabile/per infusione" 5 flaconcini in vetro da 5 ml

AIC n. 043234044 (in base 10) 197DRW (in base 32)

Classe di rimborsabilità: C

Confezione

"2 mg/ml soluzione iniettabile/per infusione" 5 flaconcini in vetro da 10 ml

AIC n. 043234069 (in base 10) 197DSP (in base 32)

Classe di rimborsabilità: C

Confezione

"5 mg/ml soluzione iniettabile/per infusione" 5 flaconcini in vetro da 30 ml

AIC n. 043234107 (in base 10) 197DTV (in base 32)

Classe di rimborsabilità: C

Le confezioni di cui all'art. 1, che non siano classificate in fascia di rimborsabilità ai sensi del presente articolo, risultano collocate, in virtù dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale CISATRACURIO ACCORD è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile (OSP).

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione. È approvato il Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto allegato alla presente determinazione.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve fornire i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale conformemente ai requisiti definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107 quater, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia Europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A07194

Autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali per uso umano «Telmisartan e Idroclorotiazide Zentiva».

Estratto determina n. 1186/2015 del 14 settembre 2015

Medicinale: TELMISARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ZENTIVA

Titolare AIC: Zentiva Italia s.r.l. - Viale L. Bodio n. 37/b - 20158 Milano - Italia

Confezione

"40mg/12,5mg compresse" 100 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL

AIC n. 042253221 (in base 10) 189GX5 (in base 32)

Confezione

"80mg/12,5mg compresse" 100 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL

AIC n. 042253233 (in base 10) 189GXK (in base 32)

Confezione

"80mg/25 mg compresse" 100 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL

AIC n. 042253245 (in base 10) 189GXX (in base 32)

Forma farmaceutica: Compressa.

Composizione: Ogni compressa contiene:

Principio attivo:

40 mg di telmisartan e 12,5 mg di idroclorotiazide.

80 mg di telmisartan e 12,5 mg di idroclorotiazide.

80 mg di telmisartan e 25 mg di idroclorotiazide.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Le confezioni di cui all'art. 1 risultano collocate, in virtù dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale TELMISARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ZENTIVA è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa Amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla presente determinazione.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A07195

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Atenololo Alter».

Estratto determina n. 1175/2015 del 14 settembre 2015

Medicinale: ATENOLOLO ALTER

Titolare AIC: Laboratori Alter s.r.l. - Via Egadi 7 - 20144 Milano - Italia

Confezione

"100 mg compresse" 50 compresse in blister PVC-PVDC/AL

AIC n. 033279035 (in base 10) 0ZRM1V (in base 32)

Forma farmaceutica: Compresse.

Composizione: Ogni compressa contiene: Principio attivo: atenololo 100 mg.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione

"100 mg compresse" 50 compresse in blister PVC-PVDC/AL

AIC n. 033279035 (in base 10) 0ZRM1V (in base 32)

Classe di rimborsabilità: A

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 3,56

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 6,67

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale ATENOLOLO ALTER è la seguente: Medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa Amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla presente determinazione.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A07197

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Linezolid Hospira».

Estratto determina n. 1169/2015 del 14 settembre 2015

Medicinale: LINEZOLID HOSPIRA.

Titolare A.I.C.: Hospira Italia S.r.l., via Orazio n. 20/22 - 80122 Napoli.

Confezioni:

«2 mg/ml soluzione per infusione» 1 sacca in PO da 300 ml - A.I.C. n. 043124015 (in base 10), 19419H (in base 32);

«2 mg/ml soluzione per infusione» 2 sacche in PO da 300 ml - A.I.C. n. 043124027 (in base 10), 19419V (in base 32);

«2 mg/ml soluzione per infusione» 5 sacche in PO da 300 ml - A.I.C. n. 043124039 (in base 10), 1941B7 (in base 32);

«2 mg/ml soluzione per infusione» 10 sacche in PO da 300 ml - A.I.C. n. 043124041 (in base 10), 1941B9 (in base 32);

«2 mg/ml soluzione per infusione» 20 sacche in PO da 300 ml - A.I.C. n. 043124054 (in base 10), 1941BQ (in base 32);

«2 mg/ml soluzione per infusione» 25 sacche in PO da 300 ml - A.I.C. n. 043124066 (in base 10), 1941C2 (in base 32).

Forma farmaceutica: soluzione per infusione.

Composizione: ogni soluzione per infusione contiene:

principio attivo:

1 ml contiene 2 mg di linezolid;

ogni sacca per infusione da 300 ml contiene 600 mg di linezolid;

eccipienti: acido citrico anidro(E330), glucosio monoidrato, sodio idrossido (E324) - (per aggiustare il *pH)*, acqua per preparazioni iniettabili, acido cloridrico (E524) - (per aggiustare il *pH)*.

Rilascio lotti:

Hospira UK Limited Queensway, Royal Leamington Spa, Warwickshire, CV31 3RW, Regno Unito;

Hospira Enterprises B.V. Randstad 22-11. Almere 1316 BN, Paesi Bassi.

Controllo lotti:

ITEST plus, s.r.o. Kladská 1032, 500 03 Hradec Králové, Repubblica Ceca;

ITEST plus, s.r.o. Bílé Vchýnice 10, 533 16 Vápno u Přelouče Repubblica Ceca;

Zdravotni ustav se sidlem v Usti nad Labem, Zkusebni laborator, Jana Cerneho, 361, 503 41 Hradec Kralove, Moskevska, 1531/15 400 0, Repubblica Ceca;

Zdravotni ustav se sidlem v Usti nad Labem, Zkusebni laborator, Nezvalova 958, 500 0, Hradec Kralove, Repubblica Ceca;

Hospira S.p.a., via Fosse Ardeatine n. 2 - 20060 Liscate (Milano), Italia.

Produzione, controllo lotti, confezionamento primario e secondario: Hospira, Inc. Highway 301, North Rocky Mount.NC 27801 - 226, USA.

Confezionamento secondario:

UPS SCS (Nederland) B.V. Albert Einsteinweg 11, 6045 GX Roermond, Paesi Bassi;

Alloga France ZAC. de Chapotin Sud, 69970 Chaponnay, Francia;

STM Group SRL Strada Provinciale Pianura 2, 80078 Pozzuoli (Napoli), Italia;

DHL Exel Supply Chain Middleton Close, Banbury, Oxfordshire, OX16 4RS, Regno Unito;

Anderson Brecon (UK) Limited Units 2-7, Wye Valley Business Park, Brecon Road, Hay-On-Wye, Hereford, HR3 5PG, Regno Unito;

SVUS Pharma a.s. Smetanovo nábřeží 1238/20a, 500 02 Hradec Králove, Repubblica Ceca;

Movianto UK 1 Progress Park, Bedford, MK42 9XE, Regno Unito;

Enestia_Klöcknerstraat 1, 3930, Hamont-Achel, Belgio;

Tamro_Importgaten 18-20, 40120 Göteborg, Svezia.

Produzione principio attivo: Formosa 36, Hoping Street, Louchu Country, Taoyuan 33842, Taiwan.

Indicazioni terapeutiche: polmonite nosocomiale.

Polmonite acquisita in comunità: «Linezolid» è indicato per il trattamento delle polmoniti acquisite in comunità e delle polmoniti nosocomiali quando si sospetta o si ha la certezza che siano causate da batteri Gram-positivi sensibili. Si devono prendere in considerazione i risultati dei test microbiologici o le informazioni sulla prevalenza della resistenza agli agenti batterici dei batteri Gram-positivi per determinare l'appropriatezza del trattamento con «Linezolid» (vedere paragrafo 5.1 per gli organismi appropriati).

«Linezolid» non è attivo nelle infezioni causate da patogeni Gram-negativi. Nel caso in cui si accerti o si sospetti la presenza di patogeni Gram-negativi, deve essere contemporaneamente avviata una terapia specifica per questi microrganismi.

Infezioni complicate della cute e dei tessuti molli (vedere paragrafo 4.4).

«Linezolid» è indicato per il trattamento delle infezioni complicate della cute e dei tessuti molli solo quando il test microbiologico ha accertato che l'infezione è causata da batteri Gram-positivi sensibili.

«Linezolid» non è attivo nelle infezioni causate da patogeni Gram-negativi. Deve essere utilizzato solamente nei pazienti con infezioni complicate della cute e dei tessuti molli, quando si ha la certezza o si sospetta che siano causate da coinfezioni con patogeni Gram-negativi, solo quando non sono disponibili altre alternative terapeutiche (vedere paragrafo 4.4). In queste circostanze deve essere iniziato contemporaneamente un trattamento contro i patogeni Gram-negativi.

Il trattamento deve essere iniziato solamente in ambito ospedaliero e dopo consultazione con uno specialista qualificato, come un microbiologo o un infettivologo.

Devono essere tenute in considerazione le linee guida ufficiali sul corretto utilizzo degli agenti antibatterici.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Le confezioni di cui all'art. 1 risultano collocate, in virtù dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla Legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, denominata classe «C (nn)».

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Linezolid Hospira» è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile (OSP).

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco equivalente è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve fornire i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale conformemente ai requisiti definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, paragrafo 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A07198

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura decentrata, del medicinale per uso umano «Ibuprofene Farmapro», con conseguente modifica stampati.

Estratto determina FV n. 201/2015 dell'8 settembre 2015

Medicinale: IBUPROFENE FARMAPRO.

Confezioni:

A.I.C. n. 039339 015 «400 mg compresse rivestite con film» 6 compresse in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 039339 027 «400 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 039339 039 «400 mg compresse rivestite con film» 12 compresse in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 039339 041 «400 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 039339 054 «400 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 039339 066 «400 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 039339 078 «400 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 039339 080 «400 mg compresse rivestite con film» 250 compresse in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 039339 092 «400 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister PVC/AL.

Titolare A.I.C.: Farmapro S.r.l.

Procedura decentrata DE/H/1382/001/R/001, con scadenza il 25 maggio 2014 è rinnovata, con validità illimitata, l'autorizzazione all'immissione in commercio previa modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto, del foglio illustrativo e dell'etichettatura ed a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determinazione, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

Le modifiche devono essere apportate immediatamente per il riassunto delle caratteristiche del prodotto mentre per il foglio illustrativo ed etichettatura entro e non oltre sei mesi dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 2, della suddetta determinazione, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli utenti a decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

15A07224

Comunicato di rettifica relativo all'estratto della determina n. 1077/2015 del 4 agosto 2015, recante l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Enalapril Idroclorotiazide Sandoz Gmbh».

Nell'estratto della determina n. 1077/2015 del 4 agosto 2015, relativa al medicinale per uso umano ENALAPRIL IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ GMBH, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 195 del 24 agosto 2015, vista la documentazione agli atti di questo ufficio si ritiene opportuno rettificare quanto segue:

dove è scritto: «Medicinale: ENALAPRIL IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ», leggasi: «Medicinale: ENALAPRIL IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ GMBH».

15A07225

Comunicato di rettifica relativo all'estratto della determina n. 1105/2015 dell'11 agosto 2015, recante l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Quetiapina Sandoz BV».

Nell'estratto della determina n. 1105/2015 dell'11 agosto 2015, relativa al medicinale per uso umano QUETIAPINA SANDOZ BV, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 28 agosto 2015 - serie genera-

le - n. 199, vista la documentazione agli atti di questo ufficio si ritiene opportuno rettificare quanto segue: si intenda aggiunto:

«*Condizioni e modalità di impiego*

Prescrizione del medicinale di cui all'allegato 2 e successive modifiche, alla determinazione 29 ottobre 2004 - PHT Prontuario della distribuzione diretta»,

pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004.

15A07226

Comunicato di rettifica relativo all'estratto della determina n. 1088/2015 del 6 agosto 2015, recante l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Celecoxib Mylan».

Nell'estratto della determina n. 1088/2015 del 6 agosto 2015, relativa al medicinale per uso umano CELECOXIB MYLAN, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 196 del 25 agosto 2015, vista la documentazione agli atti di questo ufficio si ritiene opportuno rettificare quanto segue: dove è scritto: «Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 5,07», leggasi: «Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 4,96».

15A07227

MINISTERO DELLA SALUTE

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Dolorex».

Estratto provvedimento n. 617 del 31 agosto 2015

Medicinale veterinario: DOLOREX.

Titolare A.I.C.: Intervet International BV rappresentata in Italia da MSD Animal Health S.r.l, via Fratelli Cervi snc – Centro Direzionale Milano Due, Palazzo Canova - 20090 Segrate (Milano).

Confezioni A.I.C. n. 101929014-026.

Oggetto del provvedimento: variazione tipo IB unforeseen n. C.II.Z Modifiche stampati del prodotto.

Si autorizza, per il medicinale indicato in oggetto, l'eliminazione dagli stampati dell'avvertenza relativa alla somministrazione esclusiva da parte del veterinario.

Per effetto della suddetta variazione è eliminata al paragrafo 4.5 Precauzioni speciali per l'impiego negli animali del riassunto delle caratteristiche del prodotto e al corrispondente paragrafo 11 del Foglio illustrativo, la frase relativa alla somministrazione esclusiva da parte del veterinario.

Vengono aggiunte al paragrafo 4.5 Precauzioni speciali per l'impiego negli animali dell'RCP e al corrispondente paragrafo del foglio illustrativo, la frase: "In caso di contatto accidentale di schizzi di prodotto con cute e occhi lavare immediatamente con acqua e sapone" e la frase "Negli animali il prodotto deve essere utilizzato dopo un esame clinico approfondito e sulla base di una valutazione del rapporto rischio/beneficio da parte del veterinario responsabile".

Al paragrafo 4.8 dell'RCP e al corrispondente paragrafo "Interazioni" del foglio illustrativo è inserita la frase: "Il butorfanolo può annullare l'effetto analgesico negli animali che abbiano precedentemente ricevuto agonisti μ-oppioidi".

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla scadenza.

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notificato all'impresa interessata.

15A07182

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Elenco, di cui al punto 3.7 dell'allegato III del decreto 11 aprile 2011, dei soggetti abilitati per l'effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'articolo 71, comma 11, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e integrazioni.

Si rende noto che, in data 22 settembre 2015, con decreto dirigenziale è stato emanato l'Elenco, di cui al punto 3.7 dell'allegato III del decreto 11 aprile 2011, dei soggetti abilitati per l'effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'art. 71, comma 11, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81e successive modifiche e integrazioni. Il suddetto Elenco, in sostituzione integrale del precedente allegato al decreto dirigenziale del 20 gennaio 2015, è reperibile nel sito Internet del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (http://www.lavoro.gov.it/Lavoro) all'interno della sezione «Sicurezza nel lavoro».

15A07249

LOREDANA COLECCHIA, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2015-GU1-226) Roma, 2015 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 1 5 0 9 2 9 *

€ 1,00